

Fondazione Luca Pacioli



Principi Contabili Internazionali

## **ONERI FINANZIARI (IAS 23)**

*Documento n. 16 del 2 luglio 2007*

**STUDI IAS**

Via G. Paisiello, 24 – 00198 Roma – tel.: 06/85.440.1 – fax 06/85.440.223 – C.F.:80459660587  
[www.fondazioneluca Pacioli.it](http://www.fondazioneluca Pacioli.it) - [info@fondazioneluca Pacioli.it](mailto:info@fondazioneluca Pacioli.it)

### Avvertenza

Nel presente documento per “disciplina contabile nazionale” s’intendono:

- le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile per la redazione del bilancio d’esercizio;
- le disposizioni degli artt. 25 e seguenti del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 per il bilancio consolidato;
- i principi contabili nazionali.

I principi contabili nazionali sono emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e pubblicati nelle seguenti due serie:

- una prima serie OIC, che comprende documenti di nuova formulazione elaborati dallo stesso OIC (\*);
- una seconda serie OIC, che comprende tutti i principi contabili già elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri aggiornati a cura dello OIC, anche in relazione alla riforma del diritto societario (\*\*).

\*\*\*

I principi contabili internazionali (IFRS) adottati dall’International Accounting Standard Board (IASB) comprendono:

- gli International Financial Reporting Standard (IFRS) e gli International Accounting Standard (IAS);
- le interpretazioni fornite dall’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) o dal precedente Standing Interpretation Committee (SIC).

E’ opportuno precisare che:

- la sigla IFRS identifica i principi contabili internazionali adottati a partire dal 1° aprile 2001;
- la sigla IAS identifica i principi contabili internazionali adottati prima del 1° aprile 2001. In caso di revisione di tali principi, permane la denominazione IAS e la precedente numerazione.

Si ricorda che i principi contabili internazionali hanno valenza giuridica nell’ambito dell’ordinamento nazionale solo nel testo approvato dalla Commissione Europea mediante apposito Regolamento. La procedura di omologazione dei principi contabili internazionali nell’Unione Europea trae origine dall’art. 3, par. 1, del Regolamento (Ce) n. 1606/02.

(\*) OIC 1 “I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio”; OIC 2 “Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare”, OIC 3 “Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione (artt. 2427-bis e 2428, comma 2, n. 6-bis c.c.)”; OIC 4 “Fusione e scissione”.

(\*\*) Trattasi dei principi contabili da OIC 11 a OIC 30.

INDICE

|  |      |    |
|--|------|----|
| DISCIPLINA CONTABILE NAZIONALE   | Pag. | 2  |
| 1. Norme civilistiche  | “    | 3  |
| 2. I principi contabili nazionali (OIC)  | “    | 5  |
| 2.1. Definizione   | “    | 5  |
| 2.2. Rilevazione in bilancio   | “    | 6  |
| 2.2.1. <i>Imputazione a conto economico degli oneri finanziari (regola generale)</i>                           | “    | 6  |
| 2.2.2. <i>Capitalizzazione degli oneri finanziari</i>  | “    | 9  |
| 2.2.2.1. Condizioni per la capitalizzazione degli oneri finanziari nel valore delle immobilizzazioni materiali | “    | 12 |
| 2.2.2.2. Condizioni per la capitalizzazione degli oneri finanziari nel valore delle rimanenze                  | “    | 14 |
| 2.3. Oneri finanziari impliciti  | “    | 14 |
| 2.4. Le informazioni da fornire in nota integrativa  | “    | 17 |
| <br>PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI  | “    | 18 |
| 3. Il principio contabile internazionale (IAS 23)  | “    | 19 |
| 3.1. Definizione   | “    | 20 |
| 3.2. Rilevazione in bilancio   | “    | 21 |
| 3.2.1. <i>Imputazione a conto economico degli oneri finanziari (trattamento contabile di riferimento)</i>      | “    | 22 |
| 3.2.2. <i>Capitalizzazione degli oneri finanziari (trattamento contabile alternativo consentito)</i>           | “    | 22 |
| 3.2.2.1. Determinazione dell'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili                                  | “    | 24 |
| 3.2.2.2. Inizio della capitalizzazione   | “    | 31 |
| 3.2.2.3. Sospensione della capitalizzazione  | “    | 32 |
| 3.2.2.4. Interruzione della capitalizzazione   | “    | 32 |
| 3.2.2.5. Svalutazione del bene su cui sono capitalizzati oneri finanziari                                      | “    | 33 |
| 3.3. Oneri finanziari impliciti  | “    | 34 |
| 3.4. Le informazioni da fornire nelle note esplicative   | “    | 35 |
| <br>DISCIPLINA CONTABILE NAZIONALE<br>E PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI A CONFRONTO                          | “    | 36 |
| <br>PRIMA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI<br>INTERNAZIONALI (IFRS 1)                                       | “    | 41 |
| <br><i>Bibliografia</i>  | “    | 46 |
| <br><i>Pubblicazioni della Fondazione Luca Pacioli in tema di principi contabili internazionali (IAS/IFRS)</i> | “    | 47 |

## ONERI FINANZIARI (IAS 23)

### Premessa

*Nell'ambito dell'economia d'impresa, gli oneri finanziari rappresentano il costo per l'ottenimento del capitale di terzi (o capitale di debito). Essi sono pertanto componenti negativi di reddito connessi alla gestione finanziaria dell'impresa ovvero costi ricollegabili all'effettuazione di operazioni di natura finanziaria. L'operazione tipica produttiva di tali componenti reddituali negativi è appunto il finanziamento concesso all'impresa.*

*Proprio perché rappresentativi di costi che possono essere anche rilevanti, gli oneri finanziari costituiscono uno degli elementi più significativi per le scelte da assumere in ordine alla ottimale composizione delle fonti di finanziamento.*

*Il presente studio definisce il trattamento contabile degli oneri finanziari previsto sia dalla disciplina contabile nazionale che dai principi contabili internazionali. Scopo del documento è pertanto quello di evidenziare le differenze di natura sostanziale e di impostazione contabile derivanti dall'applicazione delle diverse discipline<sup>1</sup>.*

*Il documento è rivolto principalmente alle società che, per obbligo o per esercizio della facoltà, applicano i principi contabili internazionali ai sensi del D.Lgs. n. 38/2005. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2005, tali società redigono i loro bilanci con l'osservanza di questi principi e non sulla base della disciplina contabile nazionale. Attualmente tali società sono quelle quotate in mercati regolamentati e quelle che esercitano attività creditizia o assicurativa<sup>2</sup>.*

*Il documento è rivolto anche alle società che non applicano i principi contabili internazionali ma che sono obbligate a redigere i loro bilanci secondo la disciplina contabile nazionale. Si tratta delle società che svolgono attività industriale o mercantile non quotate in mercati regolamentati, e normalmente di piccole e medie dimensioni, o anche se di grandi dimensioni, con una compagine societaria ristretta.*

*Si consideri infatti che, in un prossimo futuro, la disciplina contabile nazionale è destinata a modificarsi con il recepimento completo della direttiva Ce n. 51/2003 e ad "allinearsi" alle disposizioni dei principi contabili internazionali.*

---

<sup>1</sup> Non rientra nel documento la trattazione della disciplina fiscale degli interessi passivi riferiti al reddito d'impresa, stabilita a livello nazionale dalle disposizioni del Testo Unico delle Imposte dei Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917).

<sup>2</sup> Per ulteriori approfondimenti sulle società italiane che, a partire dal 1° gennaio 2005, applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) nella redazione dei loro bilanci, si veda Fondazione Luca Pacioli, "L'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) in Italia" documento n. 23 del 25 luglio 2005.

## **DISCIPLINA CONTABILE NAZIONALE**

*Disciplina applicabile alle società che non adottano  
i principi contabili internazionali ai sensi del D.Lgs. n. 38/2005*

## 1. Norme civilistiche

Le norme del codice civile che riguardano gli oneri finanziari sono:

- l'art. 2423-bis cod. civ. (*Principi di redazione del bilancio*);
- l'art. 2425 cod. civ. (*Contenuto del conto economico*);
- l'art. 2426 cod. civ. (*Criteri di valutazione*);
- l'art. 2427 cod. civ. (*Contenuto della nota integrativa*).

Ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 3, cod. civ., “*si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento*”. Pertanto, gli oneri finanziari, conformemente a tutti gli altri costi sostenuti dall'impresa, concorrono alla formazione del risultato economico nell'esercizio di competenza. Essi devono essere rilevati in bilancio nell'esercizio in cui avviene la loro maturazione economica, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento.

L'art. 2426, comma 1, n. 1, cod. civ., con riferimento ai criteri di valutazione delle immobilizzazioni, dispone che: “*le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere<sup>3</sup> anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi*”.

La norma del codice civile prevede dunque la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari sostenuti per la fabbricazione delle immobilizzazioni. Si ritiene che la stessa possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari valga per l'acquisto delle immobilizzazioni<sup>4</sup>.

L'art. 2426, comma 1, n. 9, cod. civ. precisa che: “*Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolati secondo il n. 1 (dello stesso art. 2426, comma 1) ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; ....*”. Il rinvio della norma al criterio del costo indicato dell'art. 2426, comma 1, n. 1, fa sì che quest'ultima disposizione trovi applicazione anche in relazione alle rimanenze di magazzino. Da ciò si evince la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari anche nel valore delle rimanenze.

<sup>3</sup> Con riferimento alla locuzione “*può comprendere*”, utilizzata dal legislatore, la relazione ministeriale all'art. 2426, c.1, n. 1, precisa che “*la formula "può comprendere" non intende attribuire ai redattori del bilancio una facoltà di scelta arbitraria, ma si riferisce alla ragionevole applicazione della discrezionalità tecnica, in conformità al principio generale della "rappresentazione veritiera e corretta"; naturalmente, se la capitalizzazione dei costi di indiretta imputazione conducesse a superare il valore di mercato o il valore di utilizzazione la posta dovrà essere corrispondentemente svalutata in base a quel medesimo principio generale. La regola dettata per i costi di indiretta imputazione è poi estesa agli oneri finanziari, compresi quelli sostenuti per far costruire il prodotto da terzi*”.

<sup>4</sup> Nonostante la norma sembrerebbe riconoscere tale possibilità solo nel caso in cui le immobilizzazioni siano iscritte al costo di produzione (ovvero in caso di fabbricazione), e non anche al costo d'acquisto, la prassi e la dottrina contabile contemplano l'ipotesi della capitalizzazione degli oneri finanziari, sia nel caso in cui il bene è iscritto al costo di produzione sia nel caso in cui è iscritto al costo d'acquisto. Tale impostazione è confermata dalla comunicazione del 20 gennaio 1998 della Commissione CE, interpretativa di alcuni articoli della IV e VII direttiva, in cui è precisato che si possono capitalizzare sia i costi associati a prestiti contratti per finanziare la costruzione di immobilizzazioni, se si riferiscono al “*periodo di costruzione*” del bene, sia i costi relativi al finanziamento dell'acquisto di immobilizzazioni, a condizione che il bene oggetto dell'acquisto non sia immediatamente disponibile per l'utilizzo o la vendita (in quanto la capitalizzazione di costi associati a prestiti presuppone che debba intercorrere questo lungo intervallo temporale) (Cfr. F. Roscini Vitali, “*Guida ai nuovi principi contabili nazionali*”, Milano, 2005, pag. 169).

L'art. 2425 cod. civ., relativamente alla presentazione nello schema di conto economico degli oneri finanziari, prevede la loro iscrizione nell'area C: "Proventi e oneri finanziari" ed in particolare alla voce C. 17 "interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti".

| Art. 2425 cod. civ. – Schema di conto economico   |
|---|
| <b>A. Valore della produzione</b>   |
| <b>B. Costi della produzione</b>  |
| <b>C. Proventi e oneri finanziari</b>   |
| 15. Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;                                   |
| 16. Altri proventi finanziari   |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;  |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;  |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;            |
| 17- Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;            |
| 17- bis Utile e perdite su cambi;   |
| .....   |

La dinamica d'impresa riguardante gli oneri finanziari deve trovare giusto riscontro informativo nella redazione della nota integrativa. Pertanto, con riferimento agli oneri finanziari, l'art. 2427 cod. civ. dispone che, in nota integrativa, debba fornirsi un'apposita indicazione circa:

- "l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce" (n. 8);
- "la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17, relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri" (n. 12).

## 2. Principi contabili nazionali (OIC)

Le norme del codice civile sono integrate dalle indicazioni fornite dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

I principi contabili nazionali non definiscono il trattamento contabile degli oneri finanziari in uno specifico documento. La disciplina degli oneri finanziari è ricavabile dai seguenti documenti:

- documento interpretativo n. 1 “*Classificazione nel conto economico dei costi e dei ricavi*” del principio contabile nazionale OIC 12 “*Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*”;
- principio contabile nazionale OIC 13 “*Le rimanenze di magazzino*” (paragrafo D.III.m);
- principio contabile nazionale OIC 16 “*Le immobilizzazioni materiali*” (paragrafo D.V);
- principio contabile nazionale OIC 19 “*I fondi per rischi e oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti*” (paragrafo M.X).

Nei documenti sopra indicati, il tema degli oneri finanziari è affrontato con riguardo ai seguenti aspetti:

- la definizione di onere finanziario e le tipologie di costo che possono essere ricomprese nella nozione di onere finanziario;
- la rilevazione in bilancio degli oneri finanziari (imputazione a conto economico come costo o capitalizzazione nel valore di un'attività);
- le condizioni in presenza delle quali si rende opportuna la capitalizzazione degli oneri finanziari nel valore delle attività a cui si riferiscono (immobilizzazioni o rimanenze).

### 2.1. Definizione

Il codice civile non fornisce una definizione di “onere finanziario” rinviando implicitamente ai principi contabili nazionali.

Una descrizione degli oneri finanziari è contenuta nel documento interpretativo 1 al principio contabile nazionale OIC 12, avente ad oggetto la classificazione dei costi e dei ricavi nel conto economico.

Il documento stabilisce che:

- nelle voci contenute nell'area C del conto economico (*Proventi ed oneri finanziari*) sono rilevati tutti i componenti reddituali positivi e negativi relativi all'area finanziaria dell'impresa;
- nella voce C. 17, “*Interessi ed altri oneri finanziari*”, debbono essere compresi gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio.

Nella tabella proposta di seguito sono riportati, a titolo meramente esemplificativo, le tipologie di costo che possono rientrare nella nozione di onere finanziario.



**C. 17 Interessi passivi e altri oneri finanziari**

- Interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche ed altri intermediari finanziari, comprese le commissioni passive sui finanziamenti e spese bancarie ed accessorie a finanziamenti
- Differenze negative di indicizzazione su prestiti
- Interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora
- Sconti finanziari passivi, non indicati in fattura, concessi ai clienti su pagamenti “pronta cassa”
- Quote di competenza dell’esercizio dei disagi su emissione di prestiti ottenuti e di obbligazioni
- Minusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritte nell’attivo circolante
- Oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine) per la quota di competenza dell’esercizio, ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine

Secondo quanto previsto dallo stesso documento interpretativo n. 1, non sono da iscriverne nella voce C. 17 del conto economico, in quanto da rilevarsi nella voce B. 7) “Costi per servizi”, i costi sostenuti per i seguenti servizi forniti da banche ed istituti finanziari:

- noleggio di cassette di sicurezza;
- servizi di pagamento di utenze;
- costi per la custodia di titoli;
- commissioni per fidejussioni che non siano finalizzate all’ottenimento di finanziamenti;
- spese e commissioni di *factoring* che non abbiano natura di oneri finanziari;
- spese per valutazioni di immobili per la concessioni di mutui;
- spese di istruttoria di mutui e finanziamenti.

In generale, devono essere rilevati come costi per servizi (voce B.7), tutti i costi diversi da interessi e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie accessorie all’ottenimento dei finanziamenti<sup>5</sup>.

## 2.2. Rilevazione in bilancio

Coerentemente con quanto previsto dal codice civile, i principi contabili nazionali individuano due diverse modalità di iscrizione in bilancio degli oneri finanziari:

- l’imputazione a conto economico come costi nell’esercizio in cui sono maturati;
- la capitalizzazione nel valore dell’attività a cui si riferiscono.

L’imputazione al conto economico è considerata la regola generale per l’iscrizione in bilancio degli oneri finanziari. In alternativa, gli oneri finanziari possono essere capitalizzati, ma solo qualora ricorrano le specifiche condizioni previste dagli stessi principi contabili.

### 2.2.1. Imputazione a conto economico degli oneri finanziari

Gli oneri finanziari sono considerati generalmente delle spese d’esercizio e, pertanto, il loro importo deve essere iscritto direttamente nel conto economico alla voce C. 17 “Interessi ed altri oneri finanziari” dell’esercizio in cui maturano<sup>6</sup>, con separata indicazione di

<sup>5</sup> Si noti che l’imputazione di tali costi alla voce B.7 consente la deducibilità degli stessi costi ai fini IRAP.

<sup>6</sup> L’iscrizione a conto economico deve essere coerente con il principio della competenza secondo quanto disposto dall’art. 2423-bis, comma 1, n. 3, cod. civ.

quelli verso controllate e collegate e verso controllanti<sup>7</sup>.

La regola generale secondo cui gli oneri finanziari vanno imputati al conto economico è confermata da:

- il principio contabile nazionale OIC 16 “*Le immobilizzazioni materiali*”, in cui si legge “*gli oneri finanziari di solito costituiscono spese dell’esercizio e vanno imputati direttamente al conto economico dell’esercizio in cui maturano*”.

L’espressione “di solito” sembra indicare soltanto che la soluzione di non capitalizzare gli oneri finanziari è la più frequente, ma non specifica se questa sia da preferire alla capitalizzazione degli oneri finanziari<sup>8</sup>.

Tuttavia il principio contabile nazionale OIC 16, nel paragrafo titolato “*Richiamo dei principi contabili generali*”, disciplinati nel principio contabile nazionale n. 11 “*Bilancio d’esercizio – Finalità e Postulati*”, richiama espressamente il principio della prudenza. Pertanto, l’eventuale capitalizzazione degli oneri finanziari deve rispettare anche tale postulato. Non si deve dimenticare, infatti, che i principi generali di redazione del bilancio devono essere sempre considerati nell’applicazione dei singoli principi contabili.

- il principio contabile nazionale OIC 13 “*Le rimanenze di magazzino*” in cui si afferma che “*nella rideterminazione del costo delle rimanenze, gli oneri finanziari, come regola generale, vanno esclusi*”. A tal proposito esistono diverse teorie su cui si basa l’esclusione degli oneri finanziari dal valore delle rimanenze<sup>9</sup>.

### Scritture contabili

La regola generale prevede che gli oneri finanziari siano imputati nel conto economico dell’esercizio in cui maturano, indipendentemente dalla data di pagamento. La rilevazione a conto economico degli oneri finanziari può avvenire:

- nel corso dell’esercizio, nel momento in cui questi sono maturati;

|   |   |                     |      |
|---|---|---------------------|------|
| Oneri finanziari (CE, C.17)                                       | a | Banca o Debito (SP) | .... |
| <i>Rilevazione degli oneri finanziari maturati nell’esercizio</i> |   |                     |      |

<sup>7</sup> In ipotesi di contributi di enti pubblici o di privati che riducano gli interessi sui finanziamenti, l’importo dei contributi deve essere:

- portato a riduzione della voce C. 17 “*Interessi e altri oneri finanziari*”, se conseguito nel medesimo esercizio in cui sono contabilizzati gli interessi passivi;
- iscritto alla voce C. 16.d “*Proventi diversi dai precedenti*”, se conseguito in esercizi successivi.

<sup>8</sup> Tra le varie teorie contrarie alla capitalizzazione degli oneri finanziari si ricorda quella secondo la quale il costo del bene è influenzato dalla tipologia di fondi (propri o esterni) utilizzati per finanziarlo, dato che la scelta dei fondi è connessa alle alternative d’impiego da parte degli azionisti.

<sup>9</sup> Alla base di questo assunto vi sono due teorie:

- la prima considera gli oneri finanziari come oneri di natura ricorrente che quindi non possono essere inclusi nel costo delle rimanenze. Per di più vi sarebbe un’oggettiva difficoltà di determinazione della parte degli oneri realmente sostenuta per finanziare le rimanenze di magazzino, tale da rendere arbitraria l’imputazione;
- la seconda prende in considerazione le fonti di finanziamento, la cui scelta dipende da un calcolo di convenienza. Si dovrà decidere, pertanto, se accrescere il capitale e remunerarlo con un dividendo oppure finanziarsi presso terzi e pagare un interesse al finanziatore al posto del dividendo all’azionista. Tale scelta sarà una valutazione di natura gestionale per gli amministratori ovvero riguarderà le alternative di impiego per gli azionisti. L’interesse sul finanziamento rappresenta il costo per l’indisponibilità di un maggior capitale e, pertanto, è da considerarsi come una componente negativa di reddito da iscriversi nel conto economico.

**Esempio n. 1 - Contabilizzazione in corso d'esercizio**

La società X ottiene in data 1° gennaio 2007 un finanziamento a breve termine di € 30.000 con scadenza al 30 giugno 2007. Contestualmente all'ottenimento del finanziamento, la società sostiene spese bancarie pari all'1% del capitale finanziato (€ 300). Alla data di scadenza, la società rimborsa l'importo del capitale maggiorato degli interessi. Gli interessi si ipotizzano pari a € 1.800.

Scritture contabili esercizio 2007

|   |   |  |        |
|---|---|--|--------|
| • al momento dell'ottenimento del finanziamento (1° gennaio 2007)   |   |  |        |
| Banca (SP, C. IV. 1)  | a | Finanziamenti a breve termine (SP, D. 4) | 30.000 |
| • al momento del pagamento delle spese bancarie (1° gennaio 2007)   |   |  |        |
| Spese bancarie<br>(CE, C. 17)   | a | Banca (SP, C. IV. 1)                     | 300    |
| • al momento del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi passivi sul finanziamento (30 giugno 2007) |   |  |        |
| Diversi   | a | Banca (SP, C. IV. 1)                     | 31.800 |
| Finanziamento a breve termine<br>(SP, D. 4)   |   |  | 30.000 |
| Interessi passivi (CE, C. 17)   |   |  | 1.800  |

Gli oneri finanziari relativi all'operazione imputati al conto economico nella voce di costo C. 17 sono pari a € 2.100.

- alla chiusura dell'esercizio, in sede di effettuazione delle scritture di integrazione e di rettifica. Tali scritture sono finalizzate alla rilevazione degli oneri finanziari di competenza dell'esercizio, indipendentemente dal loro effettivo pagamento.

In caso di contratti con durata pluriennale (ad esempio, finanziamenti a lungo termine) con pagamento degli interessi passivi "a cavallo" dell'esercizio in chiusura, è necessario infatti rilevare in bilancio ratei passivi o risconti attivi.

La rilevazione dei ratei passivi costituisce una scrittura di integrazione. I ratei passivi rappresentano la quota parte di oneri finanziari di competenza dell'esercizio in chiusura, il cui pagamento integrale avverrà in un successivo esercizio (cfr. esempio 2). La contropartita contabile dei ratei passivi è costituita dalla quota di oneri finanziari di competenza dell'esercizio in chiusura.

Da un punto di vista contabile, si ha la seguente scrittura:

|                   |   |                               |      |
|-------------------|---|-------------------------------|------|
| Interessi passivi | a | Ratei Passivi (SP, passivo E) | .... |
|-------------------|---|-------------------------------|------|

La rilevazione di risconti attivi costituisce una scrittura di rettifica. I risconti attivi rappresentano la quota parte di oneri finanziari già corrisposti a fine esercizio rinviata per competenza agli esercizi successivi. La contropartita contabile dei risconti attivi è costituita dagli oneri finanziari già contabilizzati. La rettifica così attuata produce la riduzione degli oneri finanziari originariamente rilevati, in modo tale che nel conto economico dell'esercizio in chiusura emerga la sola quota di competenza degli oneri finanziari.

Da un punto di vista contabile, si ha la seguente scrittura:

|                                |   |                               |      |
|--------------------------------|---|-------------------------------|------|
| Risconti attivi (SP, attivo D) | a | Interessi Passivi (CE, C. 17) | .... |
|--------------------------------|---|-------------------------------|------|

**Esempio n. 2 – Contabilizzazione alla chiusura dell'esercizio**

La società X accende un mutuo di € 100.000 a 10 anni (inizio 1° luglio 2008 - fine 1° luglio 2018), rimborsabile con rate annuali posticipate scadenti il 1° luglio di ciascun esercizio. La rata annuale comprende sia la quota capitale (€ 10.000) che la quota interessi (5% annuo).

*Scritture contabili esercizio 2008*

- al momento dell'ottenimento del finanziamento (1° luglio 2008)

|                      |   |  |         |
|----------------------|---|--|---------|
| Banca (SP, C. IV. 1) | a | Finanziamenti a lungo termine (SP, D. 4) | 100.000 |
|----------------------|---|--|---------|

- al momento della chiusura dell'esercizio (31 dicembre 2008)

|                               |   |                               |       |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-------|
| Interessi passivi (CE, C. 17) | a | Ratei passivi (SP, passivo E) | 2.500 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-------|

*Scritture contabili esercizio 2009*

- al momento del pagamento della rata annuale (1° luglio 2009)

|  |   |                      |        |
|--|---|----------------------|--------|
| Diversi                                  | a | Banca (SP, C. IV. 1) | 15.000 |
| Finanziamenti a lungo termine (SP, D. 4) |   |                      | 10.000 |
| Interessi passivi (CE, C. 17)            |   |                      | 2.500  |
| Ratei passivi (SP, passivo E)            |   |                      | 2.500  |

Si consideri inoltre il seguente esempio, riguardante il disaggio di emissione che costituisce una tipologia di oneri finanziari diversa dagli interessi passivi.

**Esempio n. 3 – Disaggio di emissione**

Nell'ipotesi di un prestito obbligazionario, sotto forma di zero coupon con godimento 01/01/X-01/01/X+5, emesso a € 9.000 e rimborsato al valore nominale di € 10.000, la società emittente deve rilevare:

|                               |   |                                |        |
|-------------------------------|---|--------------------------------|--------|
|                               |   | 01/01/X                        |        |
| Diversi                       | a | Debiti per obbligazioni emesse | 10.000 |
| Banca (SP, C.IV.1)            |   | (SP, D.1)                      | 9.000  |
| Disaggio di emissione (SP, D) |   |                                | 1.000  |

In ciascuno dei 5 esercizi in cui il prestito obbligazionario risulta acceso, dovrà contabilizzarsi la quota del disaggio di emissione di competenza (€ 200):

|   |   |                               |     |
|---|---|-------------------------------|-----|
| Ammortamento disaggio di emissione (CE, C.17) | a | Disaggio di emissione (SP, D) | 200 |
|---|---|-------------------------------|-----|

**2.2.2. Capitalizzazione degli oneri finanziari**

L'art. 2426, n. 1, cod. civ., riconosce alle imprese la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari. Tuttavia tale possibilità non implica una facoltà arbitraria rimessa all'apprezzamento soggettivo del redattore del bilancio bensì una discrezionalità tecnica con cui l'organo amministrativo è obbligato a perseguire la veritiera e corretta rappresentazione dei fatti aziendali<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> AA.VV., (a cura di F. Di Lazzaro), "I fabbisogni e le fonti di finanziamento nel sistema informativo d'impresa: i principi LAS 7, 17, 20 e 23", Milano, 2003.

Pertanto, in alternativa alla imputazione al conto economico, gli oneri finanziari, qualora ricorrano determinate condizioni, possono essere capitalizzati ed attribuiti ad incremento del valore dell'attività rilevata nello stato patrimoniale.

Il codice civile non indica le condizioni al verificarsi delle quali è possibile procedere alla capitalizzazione degli oneri finanziari e, di conseguenza, è automatico il rinvio ai principi contabili nazionali. Tali condizioni sono individuate dal principio contabile nazionale OIC 16 per le immobilizzazioni materiali e dal principio contabile nazionale OIC 13 per le rimanenze.

Si noti che nei principi contabili nazionali mancano specifiche indicazioni con riguardo alla capitalizzazione degli oneri finanziari nel valore delle immobilizzazioni immateriali. Tuttavia si ritiene che le regole e i criteri esposti nel principio contabile nazionale OIC 16 per le immobilizzazioni materiali siano applicabili anche alle immobilizzazioni immateriali. Ne forniscono un esempio l'ipotesi d'interessi passivi sostenuti a fronte di finanziamenti specificamente ottenuti ed utilizzati per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, nonché il caso di realizzazione interna di brevetti. In queste circostanze si ritengono valide le regole che fissano i limiti e le condizioni generali di capitalizzazione descritte nei paragrafi seguenti per le immobilizzazioni materiali (in particolare al par. 2.2.2.1. "Condizioni per la capitalizzazione degli oneri finanziari nel valore delle immobilizzazioni materiali").

### Scritture contabili

La capitalizzazione degli oneri finanziari è effettuata, alla data di chiusura dell'esercizio, imputando gli oneri finanziari maturati nell'esercizio al valore delle attività a cui essi si riferiscono (immobilizzazioni materiali o immateriali e quando possibile rimanenze).

Gli oneri finanziari capitalizzati nel valore di un'immobilizzazione materiale o immateriale devono essere iscritti nella voce A. 4 del conto economico "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" e non portati a rettifica dell'importo della voce C. 17 del conto economico<sup>11</sup>.

Da un punto di vista contabile, la capitalizzazione si ottiene rilevando tra i proventi del conto economico, alla voce A. 4, un importo pari agli oneri finanziari maturati nell'esercizio e già iscritti tra i costi del conto economico alla voce C 17. Pertanto, la capitalizzazione non si realizza mediante rettifica diretta degli oneri finanziari iscritti alla voce C 17 (che debbono continuare a misurare esattamente gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio), bensì mediante la rilevazione a conto economico di un provento per l'importo corrispondente (che neutralizzi contabilmente il costo), con contropartita alla voce dell'attivo patrimoniale al quale si riferiscono.

---

<sup>11</sup> Nel documento interpretativo n. 1 del principio contabile nazionale OIC 12 si legge "la voce A.4 comprende tutti i costi capitalizzati che danno luogo ad iscrizioni all'attivo dello stato patrimoniale nelle voci delle classi BI - Immobilizzazioni immateriali e B.II - Immobilizzazioni materiali, purché si tratti di costi interni (es. costi di personale, ammortamenti), oppure anche di costi esterni (es.: acquisti di materie e materiali vari) sostenuti per la realizzazione, con lavori interni, delle immobilizzazioni indicate (es.: un impianto costruito all'interno dell'impresa, con personale della medesima). Pertanto, gli importi imputati alla voce A.4 devono essere stati già rilevati in una o più voci dell'aggregato B - Costi della produzione. Gli eventuali oneri finanziari capitalizzati devono essere compresi nell'importo di questa voce e non portati a rettifica dell'importo della voce C.17. Essi vanno illustrati nella nota integrativa, così da conoscere distintamente il loro ammontare (art. 2427 n. 8 cod. civ.). Sempre nella stessa voce trovano allocazione gli interessi passivi capitalizzati su immobilizzazioni materiali prodotte da terzi, qualora ne ricorrano i presupposti (si veda Principio contabile nazionale OIC 16)" (cfr. OIC, Documento interpretativo n. 1, Classificazione nel conto economico dei costi e dei ricavi, luglio 2005).

Le scritture contabili sono le seguenti:

|                               |   |               |     |
|-------------------------------|---|---------------|-----|
| Interessi passivi (CE, C. 17) | a | Banca o Cassa | ... |
|-------------------------------|---|---------------|-----|

*Rilevazione in bilancio degli oneri finanziari maturati nell'esercizio*

|   |   |   |     |
|---|---|---|-----|
| 31.12.0X  |   |   |     |
| Immobilizzazioni immateriali o materiali (SP, B.I o B.II) | a | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (CE, A.4) | ... |

*Capitalizzazione degli oneri finanziari maturati nell'esercizio e iscritti alla voce C.17, ad incremento del valore delle immobilizzazioni materiali o immateriali*

#### Esempio n. 4 - Capitalizzazione nel valore delle immobilizzazioni materiali

Si supponga che in data 1° ottobre 2006 siano stati pagati interessi passivi pari a € 100 relativi ad un finanziamento specificatamente assunto per l'acquisto di un'immobilizzazione materiale:

|                               |   |       |     |
|-------------------------------|---|-------|-----|
| 01.10.2006                    |   |       |     |
| Interessi passivi (CE, C. 17) | a | Banca | 100 |

Al 31 dicembre 2006 si ritiene che gli interessi corrisposti possano essere capitalizzati nel valore dell'immobilizzazione materiale alla quale si riferiscono. La capitalizzazione si ottiene mediante la seguente scrittura:

|                                       |   |  |     |
|---------------------------------------|---|--|-----|
| 31.12.2006                            |   |  |     |
| Immobilizzazione materiale (SP, B.II) | a | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (CE, A. 4) | 100 |

Gli oneri finanziari capitalizzati nel valore delle rimanenze devono essere iscritti nelle voci del conto economico destinate ad accogliere le variazioni delle rimanenze di magazzino:

- voce A. 2) “*Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti*”;
- voce B. 11) “*Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*”.

Anche in questo caso, la capitalizzazione degli oneri non comporta la rettifica dell'importo iscritto alla voce C. 17.

Le scritture contabili sono le seguenti:

|                               |   |             |     |
|-------------------------------|---|-------------|-----|
| Interessi passivi (CE, C. 17) | a | Banca/Cassa | ... |
|-------------------------------|---|-------------|-----|

*Rilevazione in bilancio degli oneri finanziari maturati nell'esercizio*

|  |   |   |     |
|--|---|---|-----|
| 31.12.200X   |   |   |     |
| Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati (SP, C.I.2) | a | Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (CE, A.2) | ... |

*Capitalizzazione degli oneri finanziari maturati nell'esercizio ad incremento del valore delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti*

|  |   |   |     |
|--|---|---|-----|
| 31.12.200X                                       |   |   |     |
| Rimanenze di prodotti finiti e merci (SP, C.I.4) | a | Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (CE, B.11) | ... |

*Capitalizzazione degli oneri finanziari maturati nell'esercizio ad incremento del valore delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo*

Si ribadisce che, come nel caso di capitalizzazione degli oneri finanziari nel valore delle immobilizzazioni materiali o immateriali, anche in quello di capitalizzazione nel valore delle rimanenze, non deve essere rettificata la voce C. 17 del conto economico.

Ciò costituisce un'eccezione alla regola generale che lo schema di conto economico impone: infatti, generalmente, la capitalizzazione effettuata nella voce A.4 riguarda costi che sono presenti nella area B del conto economico (ad esempio, i costi sostenuti per la costruzione interna di un macchinario), così che la differenza tra valore e costi della produzione (aree A e B del conto economico) non è influenzata dagli stessi.

Con riguardo alla capitalizzazione degli oneri finanziari, invece, viene a mancare tale contrapposizione, in quanto gli stessi non sono iscritti nell'area B, ma nell'area C: pertanto, la differenza tra valore e costi della produzione è influenzata dalla capitalizzazione degli oneri finanziari.

### 2.2.2.1. Condizioni per la capitalizzazione degli oneri finanziari nel valore delle immobilizzazioni materiali

Il principio contabile nazionale OIC 16 “*Le immobilizzazioni materiali*” individua i limiti e le condizioni al verificarsi dei quali possono essere capitalizzati gli oneri finanziari sostenuti per l'acquisizione (acquisto o costruzione) delle immobilizzazioni materiali<sup>12</sup>.

Il principio contabile nazionale OIC 16 individua le seguenti condizioni, soddisfatte le quali è possibile procedere alla capitalizzazione degli oneri finanziari<sup>13</sup>:

1. gli interessi passivi<sup>14</sup> maturati debbono riferirsi a capitali presi a prestito specificatamente per l'acquisizione di immobilizzazioni;
2. gli interessi passivi da considerare sono soltanto quelli maturati durante il “*periodo di costruzione*”;

Per “*periodo di costruzione*” s'intende il periodo di tempo che intercorre tra l'esborso dei fondi ai fornitori di beni e/o servizi relativi ai cespiti e il momento in cui il cespite è pronto per l'uso, incluso il tempo normale di montaggio e messa a punto.

Il “*periodo di costruzione*” deve necessariamente essere significativo, per cui sono esclusi dalla capitalizzazione gli interessi relativi ad acquisti di *routine* dei cespiti, in quanto l'orizzonte temporale preso in considerazione è relativamente breve.

3. il finanziamento è stato realmente utilizzato per l'acquisizione delle immobilizzazioni;

L'OIC 16 prevede che l'acquisizione di un'immobilizzazione attraverso finanziamenti avvenga normalmente mediante finanziamenti a medio-lungo termine specificatamente

<sup>12</sup> Come specificato in precedenza, le condizioni previste dal principio contabile nazionale OIC 16 per la capitalizzazione degli oneri finanziari nel valore delle immobilizzazioni materiali sono da ritenersi valide anche per le immobilizzazioni immateriali.

<sup>13</sup> La precisa individuazione di limiti e condizioni per la capitalizzazione degli oneri finanziari ha lo scopo di evitare che tale metodologia di iscrizione divenga uno strumento di differimento delle perdite.

<sup>14</sup> Il principio contabile nazionale OIC 16 fa riferimento alla capitalizzazione dei soli interessi passivi. Tuttavia, si ritiene che le indicazioni del principio non escludano la possibilità di capitalizzare anche le altre tipologie di costo definite dal documento interpretativo n. 1 (cfr. paragrafo 2.1. “*Definizione*”).

assunti (vedi punto 1). In questo caso, la determinazione degli oneri finanziari da capitalizzare non risulta particolarmente complessa.

Tuttavia, l'OIC 16 prevede anche la possibilità di capitalizzare oneri finanziari con riferimento a finanziamenti a breve termine (generalmente impiegati per finanziare operazioni aziendali di tipo corrente), ovvero a finanziamenti non specificatamente assunti per l'acquisizione del bene.

Sul punto l'OIC 16 stabilisce che qualora l'acquisizione di un'immobilizzazione avvenga mediante finanziamenti a breve termine non specificatamente assunti a tale scopo, risulta difficile determinare la quota di finanziamento utilizzata per l'acquisizione dei cespiti. Non è possibile infatti stabilire con immediatezza e semplicità la correlazione tra l'investimento e il relativo finanziamento. L'impresa deve valutare dunque con ragionevole approssimazione, attraverso l'utilizzo di idonei strumenti amministrativi quali, ad esempio, il rendiconto finanziario, l'ammontare dei finanziamenti a breve impiegati per l'acquisizione dei cespiti.

Pertanto, nel caso in cui l'impresa intenda capitalizzare gli oneri finanziari derivanti da finanziamenti a breve termine (ipotizzando che l'acquisizione dell'immobilizzazione sia avvenuta in parte con finanziamenti a medio-lungo termine specificatamente assunti e in parte con finanziamenti a breve termine), l'ammontare di tali oneri è determinato considerato che l'acquisizione sia stata effettuata in primo luogo attraverso i finanziamenti a medio-lungo termine e, per la parte residua, mediante finanziamenti a breve termine.

4. il tasso di interesse da utilizzarsi per la capitalizzazione è pari all'interesse realmente sostenuto per il finanziamento a medio – lungo termine utilizzato per il pagamento delle immobilizzazioni materiali;

Se i finanziamenti a medio-lungo termine utilizzati per l'acquisizione dell'immobilizzazione hanno tassi di interesse diversi, è opportuno usare una media ponderata di tali tassi per l'intero "periodo di costruzione". Qualora venissero impiegati finanziamenti a breve, ancorché l'uso dell'interesse effettivo realmente sostenuto risulti accettabile, sarebbe tuttavia più appropriato, sulla base dell'equilibrio finanziario, utilizzare il tasso di mercato per finanziamenti a medio-lungo termine, se minore di quello a breve, e considerare la differenza un costo dell'esercizio. Questa considerazione trae la sua origine dal fatto che l'impiego di finanziamenti a breve per investimenti a lungo rappresenta un elemento di squilibrio finanziario.

5. è ammessa la possibilità di capitalizzare le perdite su cambi derivanti da contratti di finanziamento a medio-lungo termine in moneta estera, specificatamente assunti per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali e qualora tali perdite si riferiscano al "periodo di costruzione". Tali valori sono assimilati agli interessi passivi e, pertanto, possono essere capitalizzati e portati ad incremento del valore del cespite<sup>15</sup>;

<sup>15</sup> La capitalizzazione di tali perdite su cambi deve essere effettuata solo dopo un'attenta analisi della specifica situazione e sempre nel rispetto, tra l'altro, del principio generale della prudenza.



6. il valore dell'immobilizzazione materiale, comprensivo degli interessi capitalizzati, non può eccedere il valore recuperabile tramite l'uso<sup>16</sup>.

Per capitalizzare oneri finanziari è richiesto all'impresa uno studio da cui risulti la ragionevole previsione che, sulla base delle informazioni disponibili, il maggior valore attribuito al bene (pari agli oneri finanziari capitalizzati) potrà essere recuperato tramite flussi finanziari connessi ai ricavi futuri. Tale studio, il cui approfondimento dipenderà dalla entità della capitalizzazione rispetto al bilancio dell'impresa, assume particolare rilevanza in ipotesi di imprese in situazioni persistenti di perdita.

#### 2.2.2.2. Condizioni per la capitalizzazione degli oneri finanziari nel valore delle rimanenze

Il principio contabile nazionale OIC 13 stabilisce che, come regola generale, gli oneri finanziari devono essere direttamente imputati a conto economico nell'esercizio in cui maturano. Tuttavia, se rispettate alcune condizioni, il principio prevede la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari nel valore delle rimanenze.

Infatti, nell'ipotesi in cui un finanziamento è stato chiaramente assunto per produrre beni che richiedano un processo produttivo pluriennale prima di poter essere venduti (ad esempio, beni soggetti ad invecchiamento o stagionatura), i relativi interessi passivi possono essere capitalizzati nel valore delle rimanenze, limitatamente al periodo di produzione purché:

- l'onere degli interessi sia stato realmente sostenuto;
- il costo più gli interessi non superi il valore netto di realizzo (valore recuperabile);
- la scelta di capitalizzare tali interessi sia chiaramente esposta nella nota integrativa.

La determinazione degli interessi passivi capitalizzabili deve essere effettuata secondo le stesse indicazioni del principio contabile nazionale OIC 16 per le immobilizzazioni materiali.

### 2.3. Oneri finanziari impliciti

I debiti rappresentano delle obbligazioni di pagamento a termine per l'acquisizione di beni e servizi. Il pagamento a termine comporta una dilazione nell'esborso finanziario da parte dell'acquirente. È presumibile che le parti a fronte di questa dilazione, abbiano tenuto conto di un adeguato "compenso" ovvero degli interessi passivi.

In genere, l'ammontare degli interessi passivi è contrattualmente esplicitato. Tuttavia, in alcuni casi, i debiti a medio-lungo termine:

<sup>16</sup> Il "valore recuperabile" è il maggior tra il "presumibile valore realizzabile tramite alienazione" ed il suo "valore in uso". Il valore realizzabile dall'alienazione è definito come l'ammontare che può essere ricavato dalla cessione dell'immobilizzazione in una vendita contratta a prezzi normali di mercato tra parti bene informate e interessate, al netto degli oneri diretti da sostenere per la cessione stessa. Il valore in uso è definito come il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti o attribuibili alla continuazione dell'utilizzo dell'immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo della stessa al termine della sua vita utile (principio contabile nazionale OIC 16, D. XIII). Per ulteriori approfondimenti cfr. Fondazione Luca Pacioli, "Immobilizzazioni materiali (IAS 16)", documento n. 17 del 20 settembre 2006..

- non hanno un interesse esplicitato anche se è da ritenere che essi contengono un significativo ammontare di interessi passivi;
- prevedono il pagamento di interessi passivi che, pur essendo esplicitati, sono di importo irragionevolmente basso.

In questi casi, tenuto conto che gli interessi passivi non sono esplicitati (o non sono adeguatamente esplicitati), si presume che il valore nominale del debito comprenda oltre al valore commerciale del bene acquisito, anche gli interessi passivi. Ai fini di una corretta rappresentazione in bilancio, sorge quindi il problema di “scorporare” l’elemento finanziario (c.d. interessi finanziari impliciti) dal valore nominale del debito. Il bene cui il debito si riferisce deve essere esposto in bilancio ad un valore pari al valore commerciale del bene.

Il tema degli interessi finanziari impliciti è ampiamente trattato nel principio contabile nazionale OIC 19 “*I fondi per rischi e oneri. Il TFR. I debiti*”<sup>17</sup>, nel quale sono indicate le condizioni e le metodologie per procedere al loro scorporo dal valore nominale di un debito a medio-lungo termine.

Il principio contabile prevede lo scorporo degli interessi passivi impliciti dal valore nominale del debito, nei casi in cui tale valore ecceda significativamente il valore commerciale del bene.

Non si deve invece procedere allo scorporo degli interessi passivi impliciti:

- nei casi in cui il valore nominale del debito approssima il valore commerciale a breve del bene. In questo caso, infatti, l’acquirente ottiene un beneficio connesso alla dilazione di pagamento non onerosa (che in base al principio della prudenza non si rileva anticipatamente);
- per i debiti con scadenza entro l’esercizio successivo, in quanto tale termine (che corrisponde a quello adottato per la classificazione dei debiti a breve termine) viene considerato rappresentativo di un periodo finanziario normale.

Da un punto di vista pratico, l’ammontare degli interessi passivi impliciti si ottiene sottraendo dal valore nominale del debito a medio- termine il valore commerciale del bene, opportunamente documentato<sup>18</sup>.

|  |
|--|
| $\text{Interessi finanziari impliciti} = \text{Valore nominale del debito} - \text{Valore commerciale del bene (prezzo di mercato)}$ |
|--|

Le scritture contabili relative ad un’operazione di scorporo degli interessi passivi impliciti sono le seguenti:

|  |   |                        |     |
|--|---|------------------------|-----|
| Immobilizzazione materiale                       | a | Debiti verso fornitori | ... |
| <i>Acquisto di un’immobilizzazione materiale</i> |   |                        |     |

<sup>17</sup> Cfr. Principio contabile nazionale OIC 19, par. M.X.

<sup>18</sup> Qualora il mercato non consenta la determinazione del valore commerciale del bene, è possibile ottenere tale valore attualizzando il debito, mediante l’utilizzo di un tasso di interesse per finanziamenti ritenuti idonei.

|                   |   |                            |     |
|-------------------|---|----------------------------|-----|
| Interessi passivi | a | Immobilizzazione materiale | ... |
|-------------------|---|----------------------------|-----|

*Scorporo degli interessi finanziari impliciti dal valore nominale del debito*

Una volta scorporati, gli interessi finanziari impliciti seguono la medesima sorte di quelli espliciti:

- sono imputati come costi nell'esercizio in cui maturano; ovvero
- sono capitalizzati nel valore del bene cui si riferiscono, se sono soddisfatte le condizioni per la capitalizzazione.

Il principio contabile nazionale OIC 19 prevede inoltre che:

- l'interesse passivo esplicito e l'interesse passivo implicito vanno rilevati in bilancio tenendo conto della durata del debito. In altri termini, l'interesse va calcolato in proporzione alla durata del debito in essere;
- l'interesse passivo implicito ed il relativo tasso sono determinati alla data dell'operazione (di acquisizione del bene al quale il debito si riferisce), cioè al tempo in cui sorge il debito a medio-lungo termine e non devono essere modificati fintanto che il debito esiste.

### Esempio n. 5 - Scorporo e contabilizzazione degli oneri finanziari impliciti

Si ipotizzino i seguenti dati relativi all'acquisto di un macchinario in data 1° gennaio 2007:

- valore nominale del debito: € 120.000
- valore commerciale del macchinario: € 110.000
- interessi finanziari impliciti nel debito: € 10.000 (120.000 - 110.000)
- data pagamento del debito: 31 dicembre 2009 in un'unica soluzione.

Le scritture contabili sono le seguenti:

|                        |   |                               |         |
|------------------------|---|-------------------------------|---------|
| 01.01.07               |   |                               |         |
| Macchinario (B. II. 2) | a | Debiti vs/fornitori (SP, D.7) | 120.000 |

Contestualmente, occorre scorporare gli interessi finanziari impliciti dal valore dell'immobilizzazione materiale:

|                               |   |                        |        |
|-------------------------------|---|------------------------|--------|
| 01.01.07                      |   |                        |        |
| Interessi passivi (CE, C. 17) | a | Macchinario (B. II. 2) | 10.000 |

Non ricorrono le condizioni per procedere alla capitalizzazione degli interessi passivi scorporati.

Al 31.12.2007, si rinvia agli esercizi successivi la quota degli interessi passivi non di competenza dell'esercizio 2007 con la seguente scrittura:

|                 |   |                               |           |
|-----------------|---|-------------------------------|-----------|
| 31.12.07        |   |                               |           |
| Risconti attivi | a | Interessi passivi (CE, C. 17) | 6.666 (*) |

(\*) La quota di oneri finanziari impliciti di competenza per ciascun esercizio è pari a 3.333,33 (10.000/3); pertanto occorre rinviare agli esercizi futuri, mediante i risconti attivi, la quota di interessi passivi non di competenza dell'esercizio (6.666 = 10.000 - 3.333).

## 2.4. Le informazioni da fornire in nota integrativa

La dinamica d'impresa riguardante gli oneri finanziari deve trovare giusto riscontro informativo nella redazione della nota integrativa.

Nel caso in cui l'impresa adotti la regola generale di contabilizzazione degli oneri finanziari (imputazione a conto economico), la nota integrativa deve presentare l'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari (rilevati alla voce C. 17 del conto economico) distintamente a seconda che abbiano origine da: prestiti obbligazionari, debiti verso banche e debiti verso altri soggetti (art. 2427, n. 12, cod. civ.).

Nel caso in cui l'impresa capitalizzi gli oneri finanziari, la nota integrativa deve indicare l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati nelle voci dell'attivo patrimoniale, distintamente per ciascuna attività (art. 2427, n. 8, cod. civ.).

Sul punto, i principi contabili nazionali specificano ulteriormente che:

- per le immobilizzazioni materiali occorre indicare “*distintamente per ciascuna voce, l'eventuale capitalizzazione degli oneri finanziari e l'ammontare cumulativo capitalizzato, distinto da quello relativo all'esercizio*” (principio contabile nazionale OIC 16 par. E.IV.f);
- per le rimanenze occorre indicare “*gli eventuali interessi inclusi nei costi di voci che richiedono un processo d'invecchiamento pluriennale in quanto relativi a finanziamenti chiaramente assunti a fronte di tali voci*” (principio contabile nazionale OIC 13 par. E.II.g).

## **PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI**

*Disciplina applicabile alle società che adottano, per obbligo o per esercizio della facoltà,  
i principi contabili internazionali ai sensi del D.Lgs. n. 38/2005*

### 3. Il principio contabile internazionale (IAS 23)

La contabilizzazione degli oneri finanziari è oggetto di trattazione nello IAS 23 “*Oneri finanziari*”, approvato nel marzo 1984 e rivisto nella sostanza nel 1993. Ulteriori modifiche al principio sono state successivamente apportate con la revisione di alcuni principi contabili internazionali avvenuta nel 2003.

Lo IAS 23 nella versione del 1993 (e successive modificazioni) è stato omologato con i Regolamenti (CE) n. 1725/2003 e n. 2238/2004. La versione omologata del principio prevede che generalmente gli oneri finanziari siano immediatamente rilevati al conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti (*trattamento contabile di riferimento*). Tuttavia, il principio consente la capitalizzazione degli oneri finanziari direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un’attività qualificata, ovvero di un bene che giustifica la capitalizzazione (*trattamento contabile alternativo consentito*)<sup>19</sup>. Per attività qualificata si intende un bene che richiede un significativo periodo di tempo prima di essere pronto per l’uso previsto o la vendita.

E’ importante sottolineare che, nell’ambito del progetto di convergenza tra i principi contabili internazionali (IFRS) emanati dallo IASB e i principi contabili americani (US Gaap) emanati dal FASB, lo IASB ha pubblicato nel marzo 2007 la versione rivista dallo IAS 23. La nuova versione prevede l’obbligo di capitalizzare gli oneri finanziari che sono direttamente attribuibili all’acquisizione, alla costruzione o produzione di un’attività qualificata; gli altri oneri finanziari devono essere rilevati al conto economico come costi nell’esercizio in cui sono sostenuti. Rispetto alla versione 1993 dello IAS 23, è stata eliminata dunque l’opzione di rilevare immediatamente al conto economico come costo gli oneri finanziari direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un’attività qualificata. Pertanto, è stata eliminata la distinzione tra trattamento contabile di riferimento e trattamento contabile alternativo consentito. Le modifiche apportate sono in linea con quanto previsto dall’omologo principio contabile americano SFAS 34 “*Capitalization of Interest cost*”.

| Principio contabile internazionale       | IAS 23 (1993 e successive modificazioni)  | IAS 23 (2007)   |
|--|---|---|
| Omologazione con regolamento comunitario | SI  | NO  |
| Data di entrata in vigore                | 1° gennaio 2005   | 1° gennaio 2009   |
| Trattamento contabile previsto           | Trattamento contabile di riferimento: diretta rilevazione al conto economico degli oneri finanziari sostenuti nell’esercizio<br><br>Trattamento contabile alternativo consentito: capitalizzazione degli oneri finanziari sostenuti per l’acquisizione, costruzione o produzione di un’attività qualificata | Capitalizzazione degli oneri finanziari che sono direttamente attribuibili all’acquisizione, alla costruzione o produzione di un’attività qualificata<br><br>Rilevazione degli altri oneri finanziari nel conto economico come costi nell’esercizio in cui sono sostenuti |

<sup>19</sup> E’ interessante notare che la versione dello IAS 23 omologata ha mantenuto le denominazioni di “trattamento contabile di riferimento” e “trattamento contabile alternativo consentito”, anche se tale distinzione è stata praticamente abolita negli altri principi contabili internazionali revisionati nel 2003, nei quali raramente sono previsti due diversi trattamenti contabili e, comunque, non è più prevista una gerarchia, al fine di distinguere il trattamento di riferimento da quello consentito.

Il presente documento si basa sullo IAS 23 nella versione del 1993 omologata con i Regolamenti comunitari, tenuto conto che tale versione è quella che deve essere attualmente utilizzata dalle imprese italiane che redigono i loro bilanci secondo i principi contabili internazionali. Tuttavia, per completezza espositiva, il documento tiene conto anche della versione del marzo 2007 dello IAS 23, ad oggi non ancora omologata dall'Unione Europea<sup>20</sup>.

### Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Si noti il differente approccio metodologico utilizzato dagli IFRS per disciplinare gli oneri finanziari, rispetto a quello utilizzato dai principi contabili nazionali. Infatti, mentre in quest'ultimi, gli oneri finanziari sono regolati in documenti distinti (documento interpretativo n. 1 del principio contabile nazionale OIC 12, principio contabile nazionale OIC 13 "Le rimanenze", principio contabile nazionale OIC 16 "Le immobilizzazioni materiali", principio contabile nazionale OIC 19 "I fondi per rischi e oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti"), negli IFRS essi sono disciplinati sistematicamente in un unico principio contabile, lo IAS 23.

### 3.1. Definizione

Lo IAS 23 definisce gli "oneri finanziari" come gli interessi e gli altri oneri sostenuti da un'impresa per l'ottenimento di finanziamenti (IAS 23, 4). La definizione è ampia e include non solo gli interessi passivi, ma tutti gli oneri connessi al finanziamento.

Tra gli oneri finanziari rientrano a titolo esemplificativo:

- gli interessi su scoperti bancari e sui finanziamenti a breve ed a lungo termine;
- l'ammortamento (per la quota di competenza) degli aggi<sup>21</sup> e disaggi relativi al finanziamento;
- l'ammortamento di costi accessori sostenuti nell'ottenimento di un finanziamento<sup>22</sup>;
- gli oneri finanziari relativi a *leasing finanziari*;
- le differenze di cambio derivanti da finanziamenti in valuta estera nella misura in cui esse siano considerate come rettifiche degli interessi passivi<sup>23</sup> (IAS 23, 5).

### Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Secondo lo IAS 23, nella nozione di onere finanziario rientrano sia gli interessi passivi sia gli altri oneri sostenuti dall'impresa per l'ottenimento dei finanziamenti (c.d. costi accessori). Tra i costi accessori possono rientrare, ad esempio, le spese di istruttoria di mutui e finanziamenti, spese per valutazioni di immobili per la concessione di mutui, ecc...  
(segue)

<sup>20</sup> Nel corso della trattazione, con l'acronimo "IAS 23" si intende la versione del principio del 1993 omologata con regolamenti comunitari. La nuova versione dello IAS 23 è identificata invece con l'acronimo "IAS 23 (2007)".

<sup>21</sup> Si fa riferimento agli aggi di natura rettificativa degli oneri finanziari inerenti ai finanziamenti da cui discendono.

<sup>22</sup> Si tratta delle spese di istruttoria della pratica di affidamento o, più in generale, di tutte quelle spese concernenti le fasi di valutazione, concessione, negoziazione ed erogazione del credito.

<sup>23</sup> In questo caso il problema è capire se le differenze di cambio che originano da un finanziamento in valuta estera siano degli oneri finanziari. Quando un'impresa prende a prestito finanziamenti in valuta estera per "sfruttare" tassi di interesse più bassi, è logico che qualsiasi perdita su cambi è trattata come un onere finanziario. Allo stesso modo è logico che se un'impresa sopporta tassi di interesse più alti su un prestito in valuta estera, gli utili su cambi devono essere trattati come una deduzione dagli altri oneri finanziari. Se le differenze su cambi sono incluse negli oneri finanziari ai fini dello IAS 23, è importante ricordare che la capitalizzazione finisce quando l'attività è pronta per l'uso e, quindi le perdite su cambi non sono capitalizzabili dopo tale data (D. Cairns, *Applying International Accounting Standard*, 2002).

Per contro i principi contabili nazionali (documento interpretativo n. 1 al principio contabile nazionale OIC 12) escludono espressamente i suddetti costi accessori dal novero delle spese qualificabili come oneri finanziari, attribuendo loro la natura di spese per prestazioni di servizi e disponendo la loro imputazione al conto economico nella voce "B.7- Costi per servizi".

La definizione di onere finanziario contenuta nei principi contabili internazionali è dunque più ampia di quella prevista nei principi contabili nazionali.

### 3.2. Rilevazione in bilancio

La rilevazione degli oneri finanziari nel bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 23 può avvenire in base al:

- *trattamento contabile di riferimento (benchmark treatment)* che prevede la rilevazione degli oneri finanziari tra i costi d'esercizio del conto economico;
- *trattamento contabile alternativo consentito (allowed alternative treatment)* che prevede la capitalizzazione degli oneri finanziari direttamente attribuibili all'acquisizione, costruzione e produzione di "un'attività qualificata" (ovvero di un bene che giustifichi la capitalizzazione) come parte del costo del bene.

Occorre sottolineare dunque che la capitalizzazione degli oneri finanziari riferiti all'acquisizione, costruzione o produzione di un'attività qualificata (trattamento alternativo consentito) rimane una facoltà in quanto la regola generale (trattamento di riferimento) è quella di rilevare tali oneri come costi nel conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti<sup>24</sup>.

#### Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Sia i principi contabili nazionali che i principi contabili internazionali (IAS 23, vers. 1993) prevedono che:

- l'imputazione al conto economico degli oneri finanziari nell'esercizio in cui sono sostenuti rappresenta il trattamento contabile di riferimento (o regola generale);
- la capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa solo in via residuale, se rispettate determinate condizioni<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> La presente impostazione cambia radicalmente con lo IAS 23 nella versione 2007.

Il nuovo principio, non ancora omologato tramite regolamento comunitario, prevede infatti:

- l'obbligo di capitalizzare gli oneri finanziari che sono direttamente attribuibili all'acquisizione, alla costruzione o produzione di un'attività qualificata (regola generale); e
- la rilevazione degli altri oneri finanziari nel conto economico come costi nell'esercizio in cui sono sostenuti.

Rispetto alla versione 1993 dello IAS 23, è stata eliminata dunque la regola generale di rilevare al conto economico gli oneri finanziari direttamente attribuibili all'acquisizione, costruzione o produzione di un'attività qualificata. È stata eliminata dunque la distinzione tra trattamento contabile di riferimento e trattamento contabile alternativo consentito.

<sup>25</sup> Per quanto riguarda la rilevazione in bilancio, lo IAS 23 (2007) presenta una forte divergenza rispetto a quanto previsto dai principi contabili nazionali. Infatti, la capitalizzazione degli oneri finanziari è la regola generale mentre la loro rilevazione al conto economico è ammessa in via residuale.



### 3.2.1. Imputazione a conto economico degli oneri finanziari (trattamento contabile di riferimento)

Il trattamento contabile di riferimento previsto dallo IAS 23 stabilisce che gli oneri finanziari siano rilevati al conto economico come costo nell'esercizio in cui essi sono sostenuti, indipendentemente da come sono strutturati i finanziamenti (IAS 23, 8).

Pertanto, a prescindere dalle modalità di erogazione dei finanziamenti (e dunque, dalla dinamica dei corrispondenti flussi finanziari), tali oneri concorrono alla formazione del risultato economico nel periodo amministrativo di competenza.

L'iscrizione degli oneri finanziari tra i costi d'esercizio deve essere effettuata in base al principio di competenza, il quale non solo individua nel tempo il riferimento causale dell'imputazione tra i costi d'esercizio, ma rimette al periodo di durata del finanziamento la quantificazione degli oneri che debbano concorrere alla formazione del risultato dell'esercizio<sup>26</sup>.

Gli oneri finanziari imputati a conto economico devono essere rilevati distintamente nello schema di conto economico alla voce "oneri finanziari" secondo quanto stabilito dallo IAS 1 "Presentazione del bilancio"<sup>27</sup>.

#### Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

L'iscrizione degli oneri finanziari nel conto economico deve avvenire:

- secondo i principi contabili internazionali, in un'apposita voce "oneri finanziari" del conto economico, distintamente indicata;
- secondo i principi contabili nazionali, nella voce C. 17 "Interessi e altri oneri finanziari" dello schema di conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425, cod. civ. con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

Non si rilevano sostanziali differenze tra le due impostazioni contabili, in quanto gli oneri finanziari imputati nel conto economico devono essere presentati in un'apposita voce.

### 3.2.2. Capitalizzazione degli oneri finanziari (trattamento contabile alternativo consentito)

In alternativa all'imputazione come costi al conto economico, lo IAS 23 consente la capitalizzazione degli oneri finanziari al verificarsi delle seguenti condizioni:

<sup>26</sup> Per ulteriori approfondimenti si veda F Di Lazzaro (a cura di), "I fabbisogni e le fonti di finanziamento nel sistema informativo d'impresa: i principi IAS 7, 17, 20 e 23", Franco Angeli Editore, 2003.

<sup>27</sup> Lo IAS 1 prevede, al paragrafo 81, che "come minimo, il prospetto di conto economico deve includere le voci rappresentative dei seguenti valori relativi all'esercizio:

- (a) ricavi;
- (b) oneri finanziari;
- (c) quota dell'utile o perdita di collegate e joint venture contabilizzata con il metodo del patrimonio netto;
- (d) oneri fiscali;
- (e) un singolo importo comprendente il totale (i) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, delle attività operative cessate e (ii) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) di dismissioni che costituiscono l'attività operativa cessata; e
- (f) l'utile o la perdita.

1. i costi sono direttamente attribuibili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di "un'attività qualificata" ovvero di un bene che giustifichi la capitalizzazione (IAS 23, 11);

Un'attività qualificata, ovvero un bene che giustifichi la capitalizzazione degli oneri finanziari, è un bene che "richiede un rilevante periodo di tempo prima di essere pronto per l'uso previsto o la vendita" (IAS 23, 4).

Lo IAS 23 non fornisce una indicazione precisa su cosa debba intendersi per "attività qualificata", nè per "rilevante periodo di tempo".

A titolo esemplificativo lo IAS 23 fa rientrare tra le attività qualificate:

- le rimanenze che richiedono un significativo periodo temporale per poter essere rese idonee per la vendita (IAS 2);
- gli impianti manifatturieri, gli impianti per la produzione di energia (IAS 16) e gli immobili posseduti a scopo di investimento (IAS 40);
- le commesse a lungo termine (IAS 11);
- le attività immateriali sviluppate internamente (IAS 38).

Non rientrano invece tra le attività qualificate:

- i beni che sono pronti per la vendita subito dopo la loro acquisizione;
- i beni che sono già in uso o che sono pronti per l'uso;
- gli investimenti e le rimanenze che sono prodotti regolarmente o prodotti in grandi quantità in modo ripetitivo in un breve periodo di tempo<sup>28</sup>.

In quest'ottica la capitalizzazione degli oneri finanziari su "attività qualificate" deve essere interrotta non appena il bene è pronto per l'uso o la vendita.

2. è probabile che essi comporteranno benefici economici futuri per l'impresa (IAS 23, 12);
3. possono essere attendibilmente determinati (IAS 23, 12).

Infine, se gli oneri finanziari sono capitalizzati relativamente ad un'attività qualificata, essi devono essere capitalizzati su tutte le "attività qualificate". In altre parole, laddove l'impresa scelga di capitalizzare oneri finanziari, tale criterio deve essere applicato coerentemente a tutti gli oneri finanziari direttamente attribuibili all'acquisizione, costruzione o produzione di "attività qualificate"<sup>29</sup>.

Lo IAS 23 prevede inoltre che:

- un'impresa possa utilizzare per l'acquisizione, la costruzione o la produzione di "un'attività qualificata" sia finanziamenti specificatamente ottenuti per tale scopo sia finanziamenti generici;

<sup>28</sup> Con riferimento alle rimanenze, la distinzione tra beni che giustificano o meno la capitalizzazione deve essere effettuata in base alla durata del periodo entro il quale le rimanenze sono pronte per l'uso. Se, le rimanenze richiedono un ampio periodo di immagazzinamento durante il quale la produzione continua, allora si tratta di attività qualificate che giustificano la capitalizzazione.

<sup>29</sup> La regola era contenuta nell'interpretazione SIC 2 "Coerenza nell'applicazione dei principi contabili – Capitalizzazione degli oneri finanziari". Tale interpretazione è stata recepita dalla nuova versione dello IAS 8 "Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori". Si tratta dell'applicazione del principio della comparabilità, previsto nel paragrafo 39 del Framework.

- sia possibile capitalizzare nel valore di un bene sia gli oneri finanziari riferiti ai finanziamenti specifici sia gli oneri finanziari riferiti ai finanziamenti generici.

Come vedremo nel paragrafo successivo, le modalità di determinazione degli oneri finanziari sono differenti a seconda della tipologia di finanziamento.

#### Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Sia i principi contabili nazionali che i principi internazionali prevedono una serie di condizioni da rispettare per poter capitalizzare gli oneri finanziari nel valore del bene.

Lo IAS 23 subordina la capitalizzazione degli oneri finanziari al sostenimento di costi per l'acquisizione, la costruzione o la produzione di *un'attività qualificata (ovvero un'attività che giustifichi la capitalizzazione)*, dove per attività qualificata s'intende un bene che richiede un rilevante periodo di tempo prima di essere pronto per l'uso previsto o la vendita.

Nei principi contabili nazionali, sebbene non sia fornita una definizione di attività qualificata, si prevede che una delle condizioni necessarie per la capitalizzazione degli oneri finanziari sia quella che il periodo di costruzione del bene sia significativo. Infatti:

- il principio contabile nazionale OIC 16 *"Le immobilizzazioni materiali"* prevede che la capitalizzazione degli interessi passivi possa essere effettuata a condizione che gli stessi interessi siano maturati durante il *"periodo di costruzione"*, inteso come il periodo che va dall'esborso dei fondi relativi ai cespiti ai fornitori dei beni e servizi, fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso. Lo stesso principio precisa che tale periodo *"deve ovviamente essere significativo"*, per cui, ad esempio, *"gli interessi relativi all'acquisizione di routine dei cespiti vanno di solito esclusi dalla capitalizzazione poiché il periodo di costruzione è relativamente breve"*;
- il principio contabile nazionale OIC 13 *"Le rimanenze di magazzino"* prevede che la capitalizzazione è ammessa *"in quei casi in cui un finanziamento è stato assunto a fronte di specifiche voci che richiedono un processo produttivo di vari anni prima di poter essere vendute (periodo di produzione)"*.

Esiste dunque una sostanziale uniformità tra principi contabili nazionali e principi contabili internazionali con riguardo a questa condizione di capitalizzazione.

I principi contabili nazionali (vedi OIC 16), come quelli internazionali, prevedono la capitalizzazione degli oneri finanziari sia in caso di finanziamenti specifici sia in caso di finanziamenti generici utilizzati per l'acquisto, la costruzione o la produzione di un bene.

#### 3.2.2.1 Determinazione dell'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili

Secondo quanto previsto dallo IAS 23, per la determinazione degli oneri finanziari capitalizzabili, occorre distinguere tra:

- finanziamenti *specificatamente* ottenuti per l'acquisto, la costruzione o la produzione di un'attività qualificata; e
- finanziamenti *genericamente* ottenuti per la gestione aziendale.

##### *Finanziamenti specifici*

Nel caso di finanziamenti specifici, la determinazione degli oneri finanziari da capitalizzare non presenta particolari problemi.

Lo IAS 23 prevede infatti che *"nella misura in cui i fondi sono presi a prestito specificatamente allo scopo di ottenere un bene che giustifichi una capitalizzazione, l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili su quel bene deve essere determinato in base agli effettivi oneri finanziari sostenuti per quel*

finanziamento durante l'esercizio, dedotto ogni provento finanziario derivante dall'investimento temporaneo di quei fondi" (IAS 23, 15). In altre parole, in caso di finanziamenti specifici, l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili coincide con l'ammontare degli oneri finanziari effettivamente sostenuti nell'esercizio. Come si vedrà più avanti, tale coincidenza può mancare in caso di finanziamenti generici.

Gli accordi finanziari relativi ad un bene che giustifichi una capitalizzazione prevedono che l'impresa riceva i fondi e sostenga oneri finanziari prima che gli stessi fondi siano impiegati, in tutto o in parte, per l'acquisizione del bene. In questi casi, i finanziamenti specifici vengono spesso impiegati temporaneamente in investimenti a breve termine, in attesa di poter finanziare l'acquisizione del bene per il quale sono stati ottenuti. Nella determinazione dell'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili durante un esercizio, gli eventuali proventi finanziari derivanti dal temporaneo investimento di tali fondi devono essere dedotti dagli oneri finanziari sostenuti (IAS 23, 16).

### Esempio n. 6 – Oneri finanziari capitalizzabili su finanziamenti specifici

Si ipotizzi che un'impresa riceva nel 2008 un finanziamento di € 100.000 per l'acquisto di un nuovo impianto e che la prima rata di restituzione del finanziamento sia pari a € 10.000. Qualora i restanti € 90.000 fossero investiti dall'impresa in investimenti a breve termine fino al successivo pagamento, i proventi dell'investimento dovrebbero essere sottratti dall'importo degli oneri finanziari capitalizzati come parte del costo dell'impianto.

### Finanziamenti generici

In genere, le imprese non effettuano l'acquisto, la produzione o la costruzione di un bene attraverso un finanziamento specifico, ma utilizzano finanziamenti generici. In questi casi è difficile individuare un legame diretto tra i finanziamenti generici ed il bene che giustifichi la capitalizzazione<sup>30</sup>.

In caso di utilizzo di finanziamenti generici, lo IAS 23 prevede che "l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili si determina applicando un tasso di capitalizzazione alle spese sostenute per l'acquisizione del bene" (IAS 23, 17). L'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili può dunque non coincidere con l'ammontare degli oneri finanziari effettivamente sostenuti nell'esercizio<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> Ciò può avvenire, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- l'attività di finanziamento dell'impresa è coordinata centralmente;
- un gruppo impiega diversi strumenti finanziari per l'ottenimento dei fondi, con tassi di interesse diversi, prestando questi fondi ad altre imprese del gruppo in base a criteri differenti;
- l'utilizzo di finanziamenti espressi in o collegati a valute estere, nel caso in cui il gruppo si trovi ad operare in economie altamente inflazioniste.

Nei casi sopra descritti la quantificazione della parte degli oneri finanziari direttamente impiegati per l'acquisizione di un bene che giustifichi la capitalizzazione non è immediata e richiede un procedimento di valutazione (IAS 23, 14).

<sup>31</sup> Come precedentemente affermato, in caso di finanziamenti specifici, i due ammontari coincidono.

Per quanto riguarda il calcolo degli oneri finanziari capitalizzabili, in caso di finanziamenti generici, si applica la seguente formula:

|                                  |   |                           |   |   |
|----------------------------------|---|---------------------------|---|---|
| Oneri finanziari capitalizzabili | = | Tasso di capitalizzazione | x | Spese sostenute per il bene (o valore medio del bene durante l'esercizio) |
|----------------------------------|---|---------------------------|---|---|

Il tasso di capitalizzazione è rappresentato dalla “media ponderata degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti in essere durante l'esercizio, diversi dai finanziamenti ottenuti specificatamente allo scopo di acquisire un bene che giustifica una capitalizzazione” (IAS 23, 17)<sup>32</sup>.

La media ponderata degli oneri finanziari è rappresentata dal costo medio ponderato delle fonti finanziarie ottenute ricorrendo al capitale di terzi e può essere sintetizzata dalla seguente formula:

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Media ponderata degli oneri finanziari | = | $\frac{Of1 + Of2 + Of3}{\text{Totale finanziamenti}}$ | Of1= oneri finanziari debito 1<br>Of2= oneri finanziari debito 2<br>Of3= oneri finanziari debito 3 |
|--|---|---|--|

### Esempio n. 7 - Tasso di capitalizzazione

Nell'esercizio 2007 una società finanzia la sua attività ricorrendo a:

- un prestito a 3 anni per € 10.000, con un tasso di interesse annuale del 10%;
- un prestito a 10 anni per € 20.000 ad un tasso di interesse dell'8%;
- uno scoperto bancario medio annuale pari a € 7.000 con un interesse passivo del 15%.

I finanziamenti di cui sopra sono stati assunti genericamente per finanziare la gestione aziendale. Il tasso di capitalizzazione, ovvero la: “media ponderata degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti in essere durante l'esercizio, diversi dai finanziamenti ottenuti specificatamente allo scopo di acquisire un bene che giustifica una capitalizzazione”, si calcola come segue:

$$(10.000 \times 10\%) + (20.000 \times 8\%) + (7.000 \times 15\%) / (10.000 + 20.000 + 7.000) = 1.000 + 1.600 + 1.050 / 37.000 = 9,86\%$$

### Esempio n. 8 - Tasso di capitalizzazione

Si considerino gli stessi dati presentati nell'esempio precedente, con un'unica differenza: il prestito a 3 anni di € 10.000 (tasso d'interesse 10%) è utilizzato specificatamente per acquistare un bene che giustifichi la capitalizzazione.

Tale finanziamento è dunque escluso dal calcolo del tasso di capitalizzazione.

Il tasso di capitalizzazione è così calcolato:

$$(20.000 \times 8\%) + (7.000 \times 15\%) / (20.000 + 7.000) = 1.600 + 1.050 / 27.000 = 9,81\%$$

<sup>32</sup> “In alcune situazioni è corretto includere tutti i finanziamenti della capogruppo e delle sue controllate nel calcolo del tasso medio ponderato di onerosità dei finanziamenti; in altri casi è corretto utilizzare, per ciascuna controllata, un tasso medio ponderato di onerosità dei finanziamenti applicabile al suo indebitamento” (IAS 23, 18).

Per il calcolo degli oneri finanziari capitalizzabili, il tasso di capitalizzazione così determinato deve essere moltiplicato per l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisizione del bene che giustifichi una capitalizzazione. Lo IAS 23 prevede che "il valore medio del bene durante un esercizio, inclusi gli oneri finanziari precedentemente capitalizzati, rappresenta normalmente un'approssimazione ragionevole delle spese alle quali il tasso di capitalizzazione deve essere applicato in quell'esercizio" (IAS 23, 21).

Le spese sostenute per l'acquisizione di un bene che giustifichi la capitalizzazione sono rappresentate esclusivamente dai costi che si manifestano a seguito di pagamenti in contanti, trasferimenti di altri beni o dall'assunzione di passività fruttifere (ad esempio, debiti verso banche o altri debiti finanziari)<sup>33</sup>.

Tali spese devono essere ridotte inoltre da ogni anticipo ricevuto e dai contributi ricevuti relativamente al bene.

**Esempio n. 9 - Calcolo degli oneri finanziari capitalizzabili applicando un tasso di capitalizzazione al valore medio del bene durante l'esercizio**

Si ipotizzi che un'impresa sostenga per la costruzione di un impianto le seguenti spese nel corso del 2007:

- al 1° gennaio 2007: € 10.000;
- al 30 giugno 2007: € 30.000;
- al 1° dicembre 2007: € 50.000.

Si ipotizzi che la costruzione del bene sia realizzata esclusivamente mediante finanziamenti generici e che il tasso di capitalizzazione sia pari a 9,5%.

L'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili per l'esercizio 2007 è pari a: € 2.771, calcolato applicando il tasso di capitalizzazione al valore medio del bene nel corso dell'esercizio.

| Date             | Spese sostenute nell'esercizio (a) | Periodo di capitalizzazione (b) | Valore medio del bene durante l'esercizio (c = a x b) |
|------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1° gennaio 2007  | 10.000                             | 12/12                           | 10.000  |
| 30 giugno 2007   | 30.000                             | 6/12                            | 15.000  |
| 1° dicembre 2007 | 50.000                             | 1/12                            | 4.167   |
|                  | <b>90.000</b>                      |                                 | <b>29.167</b>   |

L'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili è pari dunque a € 2.771 = 29.167 x 0,095.

Si noti che, nel caso in cui l'acquisizione di un bene che giustifichi la capitalizzazione di oneri finanziari, avvenga utilizzando sia finanziamenti specifici che finanziamenti generici, l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili in riferimento ai finanziamenti generici, si ottiene applicando il tasso di capitalizzazione al valore medio del bene rettificato dell'ammontare dei finanziamenti specifici utilizzati per l'acquisizione del bene stesso (cfr. esempio n. 11)<sup>34</sup>.

Come accennato in precedenza, in caso di finanziamenti generici, l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili può non coincidere con l'ammontare degli oneri finanziari effettivamente sostenuti nell'esercizio.

<sup>33</sup> Le spese per l'ottenimento del bene non includono gli ammontari che non sono stati ancora pagati e passività non fruttifere di interesse (debiti verso fornitori o debiti commerciali).

<sup>34</sup> B. J. EPSTEIN – E.K. JERMAKOWICZ, *Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards*, Wiley, 2007, pagg. 264-265.

Infatti può accadere che, applicando un tasso di capitalizzazione al valore medio del bene durante l'esercizio, si ottenga un ammontare di oneri finanziari capitalizzabili superiore o inferiore rispetto a quello degli oneri finanziari effettivamente sostenuti nell'esercizio.

Sul punto, lo IAS 23 prevede che *“l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante l'esercizio non può eccedere l'ammontare degli oneri finanziari sostenuti durante quell'esercizio”* **(IAS 23, 17)**.

Più in particolare:

- nel caso in cui l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili è superiore a quello degli oneri finanziari effettivamente sostenuti nell'esercizio, è possibile capitalizzare i soli oneri finanziari effettivamente sostenuti;
- nel caso in cui l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili è inferiore a quello degli oneri finanziari effettivamente sostenuti nell'esercizio, è possibile capitalizzare i soli oneri finanziari capitalizzabili, imputando la differenza al conto economico.

**Esempio n. 10 - Finanziamenti generici: oneri finanziari capitalizzabili e oneri finanziari sostenuti**

Si ipotizzino i seguenti casi:

1° caso: oneri finanziari capitalizzabili 300 - oneri finanziari sostenuti 100

2° caso. oneri finanziari capitalizzabili 650 - oneri finanziari sostenuti 700

|         | Oneri finanziari capitalizzabili<br>(calcolati applicando il tasso di capitalizzazione al valore medio del bene durante l'esercizio) | Oneri finanziari effettivamente sostenuti | Rilevazione in bilancio                            |   |
|---------|--|---|--|---|
|         |  |   | Oneri finanziari capitalizzati nel valore del bene | Oneri finanziari rilevati come costo al conto economico |
| 1° caso | 300  | 100                                       | 100  | -   |
| 2° caso | 650  | 700                                       | 650  | 50  |

Nel primo caso gli oneri finanziari da capitalizzare nel valore del bene sono pari a 100.

Nel secondo caso gli oneri finanziari da capitalizzare nel valore del bene sono pari a 650.

In altre parole, in caso di finanziamenti generici, l'importo degli oneri finanziari da capitalizzare nel valore del bene è il minore tra gli oneri finanziari capitalizzabili e gli oneri finanziari effettivamente sostenuti.

**Esempio n. 11 - Capitalizzazione degli oneri finanziari  
in caso di finanziamenti specifici e generici**

Si assumano le seguenti ipotesi:

- in data 1° gennaio 2008 la società X affida alla società Y la costruzione di un edificio per un valore di € 1.000.000;
- l'opera sarà completata il 31 dicembre 2008;
- la società X effettua 5 pagamenti nel 2008, di cui l'ultimo coincidente con la data di completamento dell'edificio;
- la società X effettua i seguenti pagamenti durante l'esercizio:

| Data     | Pagamenti effettuati |
|----------|----------------------|
| 01.01.08 | 200.000              |
| 31.03.08 | 200.000              |
| 30.06.08 | 100.000              |
| 30.09.08 | 300.000              |
| 31.12.08 | 200.000              |
|          | 1.000.000            |

- la società X ha in essere i seguenti tre finanziamenti al 31.12.2008:

|                 | Data di inizio | Durata (anni) | Tasso annuo | Tipologia interessi   | Valore nominale | Tipologia di finanziamento (IAS 23) |
|-----------------|----------------|---------------|-------------|---|-----------------|-------------------------------------|
| Finanziamento 1 | 01.01.08       | 4             | 12%         | Interessi composti con capitalizzazione ogni tre mesi capitale e interessi dovuti al 31.12.2011 | 400.000         | Finanziamento specifico             |
| Finanziamento 2 | 31.12.04       | 10            | 10%         | Interessi semplici corrisposti annualmente al 31 dicembre                                       | 500.000         | Finanziamento generico              |
| Finanziamento 3 | 31.12.06       | 5             | 12%         | Interessi semplici corrisposti annualmente al 31 dicembre                                       | 300.000         | Finanziamento generico              |

Ipotizzando che, la società finanzia la costruzione dell'edificio sia con finanziamenti generici che con finanziamenti specifici, il calcolo degli oneri finanziari capitalizzabili nel valore del bene secondo quanto previsto dallo IAS 23 è differente a seconda della tipologia di finanziamento ottenuto.

A tale riguardo, si ricorda che per i finanziamenti generici lo IAS 23 prevede la distinzione tra oneri finanziari capitalizzabili (calcolati applicando un tasso di capitalizzazione al valore medio del bene durante l'esercizio) e oneri finanziari effettivamente sostenuti nell'esercizio. Se i valori sono differenti, lo IAS 23 prevede la capitalizzazione del minor ammontare tra i due. La distinzione di cui sopra non esiste invece nel caso dei finanziamenti specifici in quanto gli oneri finanziari capitalizzabili coincidono con quelli effettivamente sostenuti.

Alla luce di tali considerazioni si procede al calcolo dell'ammontare degli oneri finanziari da capitalizzare nell'esercizio 2008 nel valore dell'edificio, distinguendo opportunamente quelli derivanti da finanziamenti generici e quelli da finanziamenti specifici.

Finanziamenti specifici

L'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili è pari a quello degli oneri effettivamente sostenuti, ovvero pari a € 50.204 e si calcola come segue:

$$(400.000 \times 1,12551) - 400.000 = 50.204$$

Gli interessi sono calcolati come differenza tra il capitale comprensivo degli interessi (montante) e il valore nominale del capitale alla scadenza del finanziamento (31.12.2011) quando la società dovrà rimborsare il capitale e pagare gli interessi sul finanziamento.

Il montante (capitale + interessi) è calcolato in base alla seguente formula:

$$M = C \times (1+i)^n$$

M = montante

C = valore nominale del capitale

(1+i)<sup>n</sup> = fattore di capitalizzazione

i = tasso d'interesse annuo

n = numero di anni di durata del finanziamento

(segue)



Tenuto conto che il finanziamento specifico è a interessi composti con capitalizzazione trimestrale, il montante è calcolato come segue:

$$M = 400.000 \times (1 + 0,12/4)^4$$

$$M = 400.000 \times (1 + 0,03)^4$$

$$M = 400.000 \times 1,12551$$

$$M = 450.204$$

Finanziamenti generici

L'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili è calcolato applicando un tasso di capitalizzazione al valore medio del bene durante l'esercizio. Nell'esempio, tale ammontare non coincide con quello degli oneri finanziari effettivamente sostenuti.

Il tasso di capitalizzazione pari al 10,75%, è calcolato come segue:

$$(10\% \times 500.000) + (12\% \times 300.000) / 500.000 + 300.000 = 50.000 + 36.000 / 800.000 = 10,75\%$$

Il valore medio del bene durante l'esercizio è pari a 475.000, calcolato come segue:

| Data       | Spesa            | Periodo di capitalizzazione | Spesa media accumulata |
|------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| 01/01/2008 | 200.000          | 1,00                        | 200.000                |
| 31/03/2008 | 200.000          | 0,75                        | 150.000                |
| 30/06/2008 | 100.000          | 0,50                        | 50.000                 |
| 30/09/2008 | 300.000          | 0,25                        | 75.000                 |
| 31/12/2008 | 200.000          | 0,00                        | -                      |
|            | <b>1.000.000</b> |                             | <b>475.000</b>         |

Pertanto, l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili è pari a € 8.062,50, ovvero:

$$10,75\% \times (475.000 - 400.000) = 8.063$$

\* Il valore medio del bene durante l'esercizio cui si applica il tasso di capitalizzazione deve essere rettificato dell'ammontare dei finanziamenti specifici utilizzati per finanziare le spese.

\*\*\*

Gli oneri finanziari effettivamente sostenuti sui finanziamenti generici sono pari 86.000, ovvero:

$$\text{Finanziamento 2} = 0,10 \times 500.000 = 50.000$$

$$\text{Finanziamento 3} = 0,12 \times 300.000 = \underline{36.000}$$

$$86.000$$

\*\*\*

L'ammontare degli oneri capitalizzati secondo lo IAS 23 in caso di finanziamenti generici è il minore tra il valore degli oneri finanziari capitalizzabili (8.063) e quello degli oneri effettivamente sostenuti (86.000). Pertanto, in relazione a tali finanziamenti, la società X può capitalizzare un ammontare pari a € 8.063; la differenza tra i due valori pari a € 77.937 (86.000 - 8.063) è rilevata come costo nel conto economico.

In conclusione l'ammontare complessivo degli oneri finanziari (sia da finanziamenti generici che specifici) capitalizzati nel valore dell'edificio nell'esercizio 2008 è pari a 58.267 (50.204 + 8.063).

| Tipologia di finanziamento     | Oneri finanziari effettivamente sostenuti | Oneri finanziari capitalizzabili | Rilevazione in bilancio degli oneri finanziari         |                              |
|--------------------------------|---|----------------------------------|--|------------------------------|
|                                |   |                                  | Stato patrimoniale (ad incremento del valore del bene) | Conto economico (come costo) |
| <b>Finanziamenti specifici</b> |   |                                  | 58.267<br>(50.204 + 8.063)                             | 77.937<br>(86.000 - 8.063)   |
| Finanziamento 1                | 50.204                                    |                                  |  |                              |
| <b>Finanziamenti generici</b>  |   |                                  |  |                              |
| Finanziamento 2 e 3            | 86.000                                    | 8.063                            |  |                              |

### Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Secondo quanto previsto dallo IAS 23, per la determinazione degli oneri finanziari capitalizzabili, occorre distinguere tra finanziamenti specifici e finanziamenti generici.

In caso di finanziamenti specifici, non vi sono sostanziali differenze tra la disciplina nazionale e quella internazionale. L'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili è determinato in base agli effettivi oneri finanziari sostenuti (o maturati) durante l'esercizio. L'unico elemento di divergenza tra le due impostazioni riguarda il fatto che lo IAS 23 prevede che gli eventuali proventi derivanti dall'investimento temporaneo dei finanziamenti prima del sostenimento delle spese per l'acquisizione del bene, devono rettificare l'ammontare degli oneri finanziari sostenuti nell'esercizio. Nei principi contabili nazionali manca una previsione in tal senso.

In caso di finanziamenti generici, esistono delle differenze tra la disciplina nazionale e quella internazionale. Infatti, in base allo IAS 23, l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili è calcolato secondo regole particolarmente analitiche (tasso di capitalizzazione applicato al valore medio del bene durante l'esercizio) non previste dai principi contabili nazionali.

### 3.2.2.2 Inizio della capitalizzazione

La capitalizzazione degli oneri finanziari come parte del costo di uno specifico bene ha inizio quando si verificano le seguenti condizioni (IAS 23, 20- 22):

1) *si stanno sostenendo i costi per l'ottenimento del bene;*

Come detto in precedenza, di queste spese fanno parte solo i costi relativi a pagamenti in contanti, a trasferimenti di altri beni (ad es., permuta o cessioni) o all'assunzione di passività fruttifere. Tali costi devono essere ridotti di ogni anticipo ricevuto o dai contributi ricevuti relativamente al bene.

2) *si stanno sostenendo gli oneri finanziari;*

Possono esservi dei casi in cui per alcuni esercizi, le spese relative ad un'attività qualificata sono state sostenute e le attività che sono necessarie per rendere il bene idoneo al suo utilizzo o alla vendita (punto 3) sono in progresso ma gli oneri finanziari non sono stati sostenuti. Se in un esercizio successivo, gli oneri finanziari sono sostenuti, essi possono essere capitalizzati solo da quel momento in poi. In altre parole, il tasso di capitalizzazione è applicato soltanto sulle spese sostenute dopo che i finanziamenti sono stati ottenuti.

3) *sono in corso le attività necessarie per predisporre il bene per il suo utilizzo o per la sua vendita.*

Le attività necessarie per predisporre il bene per il suo utilizzo o la sua vendita includono qualsiasi attività che modifichi la condizione del bene. Tali attività non si limitano quindi alle sole attività svolte per la realizzazione fisica del bene. Ad esempio, tali attività possono comprendere il lavoro tecnico ed amministrativo (prioritario rispetto alla realizzazione fisica del bene) come, ad esempio, l'ottenimento di autorizzazioni che siano necessarie per predisporre il bene per l'uso o la vendita.

Tuttavia, se nessuna attività viene eseguita per modificare la condizione del bene, successivamente al suo acquisto, gli oneri finanziari non possono essere capitalizzati. Tali attività non comprendono infatti la detenzione di un bene, quando non vi è alcuna attività produttiva o di sviluppo tale da modificarne le caratteristiche.

### Esempio n. 12 - Inizio del periodo di capitalizzazione

Si ipotizzi che un'impresa inizi la costruzione di un impianto nel gennaio 2007, sostenendo spese pari a € 10.000 al mese. I finanziamenti per lo specifico progetto sono resi disponibili solo a partire dal 1° giugno 2007. Pertanto, posto un tasso di capitalizzazione del 8,2% esso dovrà essere applicato solo sulle spese sostenute dall'impresa a partire dal 1° giugno 2007.

### Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Secondo quanto previsto dal principio contabile nazionale OIC 16 per le immobilizzazioni materiali (e indirettamente anche dal principio contabile nazionale OIC 13 per le rimanenze), possono essere capitalizzati esclusivamente gli interessi passivi maturati durante il “periodo di costruzione” inteso come “il periodo di tempo che intercorre tra l’esborso dei fondi ai fornitori di beni e/o servizi relativi ai cespiti fino al momento in cui il cespite è pronto per l’uso, incluso il tempo normale di montaggio e messa a punto”.

A livello di principi contabili nazionali, l’inizio della capitalizzazione degli oneri finanziari corrisponde dunque al momento dell’esborso dei fondi ai fornitori dei beni e servizi, ovvero al momento del sostenimento dei costi per l’ottenimento del bene e/o servizio.

Lo IAS 23 fornisce delle indicazioni più analitiche circa l’inizio della capitalizzazione degli oneri finanziari. Infatti, oltre all’effettivo sostenimento dei costi per l’ottenimento del bene/servizio (così come previsto dal principio contabile OIC 16), è necessario anche il sostenimento degli oneri finanziari e l’inizio delle attività necessarie per predisporre il bene per il suo utilizzo o per la vendita.

### 3.2.2.3 Sospensione della capitalizzazione

Lo IAS 23 stabilisce che *“la capitalizzazione degli oneri finanziari deve essere sospesa durante i periodi, non brevi, nei quali lo sviluppo del bene è interrotto”* (IAS 23, 23).

Gli oneri finanziari possono essere sostenuti in un ampio periodo di tempo nel quale può accadere che le attività necessarie per predisporre il bene all’uso o alla vendita siano interrotte. Se ciò accade la capitalizzazione degli oneri finanziari deve essere sospesa.

Tuttavia, va precisato che generalmente la capitalizzazione degli oneri finanziari non viene sospesa qualora siano in corso rilevanti attività di natura tecnica o amministrativa. La capitalizzazione degli oneri finanziari, inoltre, non deve essere sospesa nel caso di un temporaneo e naturale ritardo, ritenuto necessario per rendere il bene idoneo al suo utilizzo o alla vendita.

### Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

A differenza di quanto avviene nello IAS 23, i principi contabili nazionali non prevedono una specifica ipotesi di sospensione della capitalizzazione degli oneri finanziari.

### 3.2.2.4 Interruzione della capitalizzazione

Se, le attività necessarie a rendere il bene idoneo al suo utilizzo o alla vendita sono sostanzialmente completate, la capitalizzazione degli oneri finanziari deve essere definitivamente interrotta (IAS 23, 25).

Generalmente, un bene è pronto all’utilizzo o alla vendita nel momento in cui la sua produzione fisica è completata e possono eventualmente rimanere da ultimare lavori di *routine* di carattere amministrativo oppure devono essere apportate solamente modifiche minori.

Tuttavia, nel caso in cui vi siano costruzioni che possano essere completate in parti distinte e ognuna di esse possa essere usata indipendentemente dal completamento delle altre, nel momento in cui tutte le attività necessarie a rendere idonea una specifica parte ad essere

utilizzata o venduta sono sostanzialmente completate, la capitalizzazione degli oneri finanziari relativi a quella parte deve essere interrotta<sup>35</sup>.

### Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Lo IAS 23 permette la capitalizzazione sino al momento in cui tutte le operazioni necessarie per predisporre il bene nelle condizioni idonee al suo utilizzo o vendita si ritengano sostanzialmente completate, cioè fino a quando la produzione fisica del bene sia completata (salvo marginali rifiniture), sebbene risultino ancora in corso residuali e normali attività amministrative. I principi contabili nazionali consentono la capitalizzazione degli oneri finanziari fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso.

Non si rilevano dunque sostanziali differenze tra le due impostazioni contabili.

### 3.2.2.5 Svalutazione del bene su cui sono capitalizzati oneri finanziari

In riferimento a quanto esposto, è bene ricordare che le disposizioni dello IAS 36 “*Riduzione di valore delle attività*” sono valide anche per le attività relativamente alle quali è stata effettuata la capitalizzazione di oneri finanziari.

Lo IAS 36 prevede che un'impresa deve valutare, ad ogni data di riferimento del bilancio, se esista un'indicazione che un'attività possa aver subito una riduzione di valore. Se ciò accade l'impresa deve stimare il valore recuperabile dell'attività. Se il valore recuperabile così stimato risulta inferiore al valore contabile del bene, occorre procedere alla svalutazione del bene rilevando contestualmente una perdita per riduzione di valore<sup>36</sup>.

Lo IAS 23 stabilisce che “*quando il valore contabile o il costo finale atteso del bene che giustifichi una capitalizzazione eccede il suo valore recuperabile o il valore netto di realizzo ottenibile dalla sua vendita, il valore contabile deve essere svalutato o annullato secondo quanto previsto dalle disposizioni degli altri principi contabili internazionali*” (IAS 23, 19).

### Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Lo IAS 23 prevede che se il valore contabile del bene su cui sono stati capitalizzati oneri finanziari eccede il suo valore recuperabile o il valore netto di realizzo ottenibile dalla sua vendita, il valore contabile deve essere svalutato o annullato”.

Nei principi contabili nazionali, sia con riferimento alle immobilizzazioni materiali sia con riferimento alle rimanenze, è previsto che il valore dell'attività, comprensivo degli oneri finanziari capitalizzati, non può superare il valore recuperabile (in caso di immobilizzazioni) o il valore netto di realizzo (in caso di rimanenze).

Non si rilevano sostanziali differenze tra i principi contabili internazionali e i principi contabili nazionali.

<sup>35</sup> Un centro direzionale composto da diversi uffici, ciascuno dei quali possa essere utilizzato singolarmente, rappresenta un chiaro esempio di bene in cui il sostanziale completamento delle operazioni necessarie a rendere un singolo ufficio utilizzabile, comporta la cessazione della capitalizzazione dei relativi oneri finanziari. Diversamente un impianto industriale come un'acciaieria, che comprenda vari processi produttivi da compiersi in sequenza, deve necessariamente essere completato in ogni sua parte e, di conseguenza, la capitalizzazione degli oneri finanziari cesserà quando saranno sostanzialmente terminate tutte le attività necessarie a renderlo utilizzabile (IAS 23, 28).

<sup>36</sup> Per ulteriori approfondimenti sulle regole previste dallo IAS 36 “*Riduzione durevole di valore delle attività*” si veda Fondazione Luca Pacioli, “*Immobilizzazioni materiali (IAS 16)*”, documento n. 17 del 20 settembre 2006.

### 3.3. Oneri finanziari impliciti

Gli oneri finanziari possono essere ricompresi anche implicitamente nel costo di un bene (o nel relativo debito). Ciò può accadere quando il costo per l'acquisizione di un bene, le cui condizioni di pagamento sono regolate da particolari dilazioni, incorpori una quota di interessi passivi non esplicitati.

In questi casi, ai fini della corretta rappresentazione in bilancio degli oneri finanziari, è necessario procedere allo scorporo degli oneri finanziari impliciti dal costo del bene da cui originano.

Infatti, qualora gli oneri finanziari restassero inclusi nel costo del bene (senza procedere allo scorporo), essi parteciperebbero alla formazione del risultato d'esercizio attraverso l'ammortamento (in funzione quindi della vita utile del bene), e non, invece, come dovrebbe essere, in funzione della durata del finanziamento connesso all'operazione di acquisto del bene (tenuto conto che il trattamento contabile di riferimento ne prevede l'imputazione a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti).

Una volta scorporati gli oneri finanziari impliciti il loro trattamento contabile è analogo a quello degli oneri finanziari espliciti. Essi possono essere imputati direttamente a conto economico per competenza (*trattamento contabile di riferimento*) oppure essere capitalizzati, incrementando il valore del bene a cui si riferiscono (*trattamento contabile alternativo consentito*).

Un riferimento ancora più chiaro al trattamento degli oneri finanziari impliciti è contenuto nello IAS 16 "Immobil, impianti e macchinari", in cui è espressamente previsto che "il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari è l'equivalente prezzo per contanti alla data di rilevazione. Se il pagamento è differito oltre le normali condizioni di credito, la differenza tra l'equivalente prezzo per contanti e il pagamento totale è rilevata come interesse sul periodo di finanziamento, a meno che tale interesse sia rilevato nel valore contabile dell'elemento, secondo quanto previsto dal trattamento contabile alternativo permesso nello IAS 23" (IAS 16, 23).

#### Esempio n. 13 - Calcolo degli oneri finanziari impliciti

Si supponga che un'impresa decida di acquistare nel 2008 un impianto e si accordi con il venditore di dilazionare il pagamento del prezzo, pari a € 5.000, alle seguenti condizioni:

- € 2.500 nel 2008;
- € 2.500 nel 2009.

Se il costo dell'impianto, al momento della stipula del contratto, era pari a € 4.500, l'onere finanziario implicito sostenuto dall'impresa a fronte della dilazione del pagamento sarà pari a € 500, ossia: € 5.000 (prezzo a termine) - € 4.500 (prezzo a pronti) = € 500 (onere finanziario implicito).

A questo punto l'impresa imputerà i € 500 direttamente a conto economico, secondo il trattamento contabile di riferimento, oppure, se ricorrono le condizioni previste dallo IAS 23, capitalizzerà tale costo secondo il trattamento contabile alternativo consentito.

### Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Sia i principi contabili nazionali che gli internazionali prevedono la rilevazione degli interessi impliciti con le seguenti differenze:

- il principio contabile nazionale OIC 19 prevede che, se ricorrono particolari condizioni (debiti con scadenza entro l'esercizio successivo; valore nominale del debito che approssima il prezzo di mercato del bene a breve), non si deve procedere allo scorporo degli interessi passivi impliciti. Tali esclusioni non sono previste dallo IAS 23;
- lo stesso principio contabile nazionale OIC 19 prevede la possibilità di procedere allo scorporo degli interessi passivi impliciti anche quando il mercato non consenta la determinazione del prezzo del bene a breve; in questo caso si deve procedere all'attualizzazione del debito attraverso un tasso di interesse per finanziamenti idonei. Una previsione in tal senso manca nello IAS 23.

### 3.4. Le informazioni da fornire nelle note esplicative

Nel caso in cui l'impresa adotti il trattamento contabile di riferimento (imputazione a conto economico degli oneri finanziari) deve darne informazione nelle note esplicative **(IAS 23, 9)**.

Nel caso in cui l'impresa adotti il trattamento contabile alternativo consentito (capitalizzazione degli oneri finanziari), oltre a segnalare nelle note esplicative l'adozione di tale trattamento, è tenuta ad illustrare:

- l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante l'esercizio;
- il tasso di capitalizzazione utilizzato per quantificare l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili **(IAS 23, 29)**.

### Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

L'informativa da riportare in nota integrativa secondo quanto previsto dalla disciplina contabile nazionale è maggiormente articolata rispetto a quanto stabilito dallo IAS 23.

Ad esempio, il principio contabile nazionale OIC 16 richiede, per ciascuna voce delle immobilizzazioni materiali, che siano indicati gli oneri finanziari capitalizzati nell'esercizio e l'ammontare cumulativo di essi fino ad allora capitalizzato. Lo IAS 23 si limita a richiedere l'indicazione dell'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante l'esercizio ed il tasso di capitalizzazione.

**DISCIPLINA CONTABILE NAZIONALE  
E PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI A CONFRONTO**

## Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Si riporta di seguito il confronto tra la disciplina contabile nazionale (norme del codice civile e principi contabili nazionali) e i principi contabili internazionali (IAS 23) circa il trattamento degli oneri finanziari. Tale confronto viene riproposto nella seguente parte del presente documento<sup>37</sup>.

\*\*\*

### Definizione

Secondo lo IAS 23, nella nozione di onere finanziario rientrano sia gli interessi passivi sia gli altri oneri sostenuti dall'impresa per l'ottenimento dei finanziamenti (c.d. costi accessori). Tra i costi accessori possono rientrare, ad esempio, le spese di istruttoria di mutui e finanziamenti e quelle per valutazioni di immobili per la concessione di mutui.

Per contro i principi contabili nazionali (documento interpretativo n. 1 al principio contabile nazionale OIC 12) escludono espressamente i suddetti costi accessori dal novero delle spese qualificabili come oneri finanziari, attribuendo loro la natura di spese per prestazioni di servizi e disponendo la loro imputazione al conto economico nella voce "B.7- Costi per servizi".

La definizione di onere finanziario contenuta nei principi contabili internazionali è dunque più ampia di quella prevista nei principi contabili nazionali.

### Rilevazione in bilancio

Sia i principi contabili nazionali che i principi contabili internazionali prevedono che:

- l'imputazione al conto economico degli oneri finanziari nell'esercizio in cui sono sostenuti rappresenta il trattamento contabile di riferimento (o regola generale);
- la capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa solo in via residuale e sempre se sono rispettate determinate condizioni.

### Imputazione al conto economico degli oneri finanziari

L'iscrizione degli oneri finanziari al conto economico deve avvenire:

- secondo i principi contabili internazionali, in un'apposita voce "oneri finanziari" del conto economico, distintamente indicata;

<sup>37</sup> A differenza dei principi contabili internazionali che dedicano un intero principio alla tematica degli oneri finanziari, i principi contabili nazionali non definiscono il loro trattamento contabile in uno specifico documento.

Infatti, la disciplina contabile nazionale degli oneri finanziari è ricavabile dai seguenti documenti:

- documento interpretativo n. 1 "Classificazione nel conto economico dei costi e dei ricavi" del principio contabile OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio";
- principio contabile nazionale OIC 13 "Le rimanenze di magazzino" (paragrafo D.III.m);
- principio contabile nazionale OIC 16 "Le immobilizzazioni materiali" (paragrafo D.V);
- principio contabile nazionale OIC 19 "I fondi per rischi e oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti" (paragrafo M.X).



- secondo i principi contabili nazionali, nella voce C. 17 “Interessi e altri oneri finanziari” dello schema di conto economico redatto ai sensi dell’art. 2425, cod. civ. con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

Non si rilevano sostanziali differenze tra le due impostazioni contabili, in quanto gli oneri finanziari imputati al conto economico devono essere presentati in un’apposita voce.

### **Capitalizzazione degli oneri finanziari**

Sia i principi contabili nazionali che i principi internazionali prevedono una serie di condizioni da rispettare per poter capitalizzare gli oneri finanziari nel valore del bene.

Lo IAS 23 subordina la capitalizzazione degli oneri finanziari al sostenimento di costi per l’acquisizione, la costruzione o la produzione di *un’attività qualificata* (ovvero un’attività che giustifichi una capitalizzazione), dove per attività qualificata s’intende un bene che richiede un rilevante periodo di tempo prima di essere pronto per l’uso previsto o la vendita.

Nei principi contabili nazionali, sebbene non sia fornita una definizione di attività qualificata, si prevede che una delle condizioni necessarie per la capitalizzazione degli oneri finanziari sia quella che il periodo di costruzione del bene sia significativo. Infatti:

- il principio contabile nazionale OIC 16 “*Le immobilizzazioni materiali*” prevede che la capitalizzazione degli interessi passivi possa essere effettuata a condizione che gli stessi interessi siano maturati durante il “*periodo di costruzione*”, inteso come il periodo che va dall’esborso dei fondi relativi ai cespiti ai fornitori dei beni e servizi, fino al momento in cui il cespite è pronto per l’uso. Lo stesso principio precisa che tale periodo “*deve ovviamente essere significativo*”, per cui, ad esempio, “*gli interessi relativi all’acquisizione di routine dei cespiti vanno di solito esclusi dalla capitalizzazione poiché il periodo di costruzione è relativamente breve*”;
- il principio contabile nazionale OIC 13 “*Le rimanenze di magazzino*” prevede che la capitalizzazione è ammessa “*in quei casi in cui un finanziamento è stato assunto a fronte di specifiche voci che richiedono un processo produttivo di vari anni prima di poter essere vendute (periodo di produzione)*”.

Esiste dunque una sostanziale uniformità tra principi contabili nazionali e principi contabili internazionali con riguardo a questa condizione di capitalizzazione.

I principi contabili nazionali (vedi OIC 16), come quelli internazionali, prevedono la capitalizzazione degli oneri finanziari sia in caso di finanziamenti specifici sia in caso di finanziamenti generici utilizzati per l’acquisto, la costruzione o la produzione di un bene.

### **Determinazione dell’ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili**

Secondo quanto previsto dallo IAS 23, per la determinazione degli oneri finanziari capitalizzabili, occorre distinguere tra finanziamenti specifici e finanziamenti generici.

In caso di finanziamenti specifici, non vi sono sostanziali differenze tra la disciplina nazionale e quella internazionale. L’ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili è determinato in base agli effettivi oneri finanziari sostenuti (o maturati) durante l’esercizio. L’unico

elemento di divergenza tra le due impostazioni riguarda il fatto che lo IAS 23 prevede che gli eventuali proventi derivanti dall'investimento temporaneo dei finanziamenti prima del sostenimento delle spese per l'acquisizione del bene, devono rettificare l'ammontare degli oneri finanziari sostenuti nell'esercizio. Nei principi contabili nazionali manca una previsione in tal senso.

In caso di finanziamenti generici, esistono delle differenze tra la disciplina nazionale e quella internazionale. Infatti, in base allo IAS 23, l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili è calcolato secondo regole particolarmente analitiche (tasso di capitalizzazione applicato al valore medio del bene durante l'esercizio) non previste dai principi contabili nazionali.

### **Inizio della capitalizzazione**

Il principio contabile nazionale OIC 16 per le immobilizzazioni materiali (e indirettamente anche il principio contabile nazionale OIC 13 per le rimanenze), prevede che possono essere capitalizzati esclusivamente gli interessi passivi maturati durante il "periodo di costruzione" inteso come "il periodo di tempo che intercorre tra l'esborso dei fondi ai fornitori di beni e/o servizi relativi ai cespiti fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso, incluso il tempo normale di montaggio e messa a punto".

A livello di principi contabili nazionali, l'inizio della capitalizzazione degli oneri finanziari corrisponde dunque al momento dell'esborso dei fondi ai fornitori dei beni e servizi, ovvero al momento del sostenimento dei costi per l'ottenimento del bene e/o servizio.

Lo IAS 23 fornisce delle indicazioni più analitiche circa l'inizio della capitalizzazione degli oneri finanziari. Infatti, oltre all'effettivo sostenimento dei costi per l'ottenimento del bene/servizio (così come previsto dal principio contabile OIC 16), è necessario anche il sostenimento degli oneri finanziari e l'inizio delle attività necessarie per predisporre il bene per il suo utilizzo o per la vendita.

### **Sospensione della capitalizzazione**

A differenza di quanto avviene nello IAS 23, i principi contabili nazionali non prevedono una specifica ipotesi di sospensione della capitalizzazione degli oneri finanziari.

### **Interruzione della capitalizzazione**

Lo IAS 23 permette la capitalizzazione sino al momento in cui tutte le operazioni necessarie per predisporre il bene nelle condizioni idonee al suo utilizzo o vendita si ritengano sostanzialmente completate, cioè fino a quando la produzione fisica del bene sia completata (salvo marginali rifiniture), sebbene risultino ancora in corso residuali e normali attività amministrative. I principi contabili nazionali consentono la capitalizzazione degli oneri finanziari fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso.

Non si rilevano dunque sostanziali differenze tra le due impostazioni contabili.

**Svalutazione del bene sui cui sono capitalizzati oneri finanziari**

Lo IAS 23 stabilisce, infatti, che se il valore contabile del bene su cui sono stati capitalizzati oneri finanziari eccede il suo valore recuperabile o il valore netto di realizzo ottenibile dalla sua vendita, il valore contabile deve essere svalutato o annullato”.

Nei principi contabili nazionali, sia con riferimento alle immobilizzazioni materiali sia con riferimento alle rimanenze, è previsto che il valore dell’attività, comprensivo degli oneri finanziari capitalizzati, non possa superare il valore recuperabile (in caso di immobilizzazioni) o il valore netto di realizzo (in caso di rimanenze).

Non si rilevano sostanziali differenze tra i principi contabili internazionali e i principi contabili nazionali.

**Oneri finanziari impliciti**

Sia i principi contabili nazionali che quelli internazionali prevedono lo scorporo degli interessi passivi impliciti con le seguenti differenze:

- il principio contabile nazionale OIC 19 prevede che, se ricorrono particolari condizioni (debiti con scadenza entro l’esercizio successivo; valore nominale del debito che approssima il prezzo di mercato del bene a breve), non si deve procedere allo scorporo degli interessi passivi impliciti. Tali esclusioni non sono previste dallo IAS 23;
- lo stesso principio contabile nazionale OIC 19 prevede la possibilità di procedere allo scorporo degli interessi passivi impliciti anche quando il mercato non consenta la determinazione del prezzo del bene a breve; in questo caso si deve procedere all’attualizzazione del debito attraverso un tasso di interesse per finanziamenti idonei. Una previsione in tal senso manca nello IAS 23.

**Le informazioni da fornire nelle note esplicative**

L’informativa da riportare in nota integrativa secondo quanto previsto dalla disciplina contabile nazionale è maggiormente articolata rispetto a quanto stabilito dallo IAS 23. Ad esempio, il principio contabile nazionale OIC 16 richiede che, per ciascuna voce delle immobilizzazioni materiali, siano indicati gli oneri finanziari capitalizzati nell’esercizio e l’ammontare cumulativo di essi fino ad allora capitalizzato. Lo IAS 23 si limita a richiedere l’indicazione dell’ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante l’esercizio ed il tasso di capitalizzazione.

**PRIMA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI  
INTERNAZIONALI (IFRS 1)**

*Aspetti specifici relativi alla prima applicazione dello IAS 23*

## Prima applicazione dei principi contabili internazionali (IFRS 1)

Le società che per la prima volta redigono i loro bilanci in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS), c.d. società neoutilizzatrici, devono applicare le disposizioni contenute nel principio contabile internazionale IFRS 1 “*Prima adozione degli International Financial Reporting Standard*”.

Il primo bilancio che un’impresa redige in conformità ai principi contabili internazionali è il primo bilancio annuale in cui vi è una dichiarazione esplicita di conformità a tali principi, senza alcuna riserva posta al suo interno. Tale bilancio deve contenere i dati contabili relativi almeno all’esercizio precedente<sup>38</sup>.

Pertanto, l’impresa deve predisporre uno stato patrimoniale di apertura alla “*data di passaggio*” agli IFRS, in conformità ai principi contabili internazionali. La “*data di passaggio*” agli IFRS è la data di inizio del primo esercizio precedente quello in cui l’impresa redige il primo bilancio in conformità ai principi contabili internazionali. Ad esempio, per le società che redigono il loro primo bilancio in conformità agli IFRS al 31 dicembre 2009, la data di passaggio è il 1° gennaio 2008.

Lo stato patrimoniale di apertura secondo gli IFRS, redatto alla data di passaggio agli IFRS, rappresenta il punto di partenza per la contabilizzazione in base agli IFRS. Pertanto, una società neo-utilizzatrice nel predisporre lo stato patrimoniale di apertura deve:

1. rilevare tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IFRS;
2. non rilevare come attività o come passività elementi la cui iscrizione non è permessa dagli IFRS;
3. riclassificare le poste rilevate come un tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in base ai precedenti principi contabili ma che costituiscono un diverso tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in base agli IFRS;
4. valutare tutte le attività e le passività rilevate secondo quanto previsto dagli IFRS.

Nella rilevazione e/o valutazione delle attività e delle passività secondo gli IFRS (punti nn. 1, 2 e 4) possono emergere delle differenze rispetto ai valori contabili esposti nel bilancio precedente, redatto secondo la disciplina contabile nazionale. Tali differenze nei valori emergono in quanto sono diversi i trattamenti contabili previsti dai principi contabili internazionali rispetto alla disciplina contabile nazionale. Le differenze così emerse vanno imputate al patrimonio netto.

Il passaggio agli IFRS può dunque dare origine a delle rettifiche nei valori delle attività e/o delle passività nello stato patrimoniale di apertura. Tali rettifiche sono imputate direttamente nel patrimonio netto dello stato patrimoniale di apertura, alla voce “*utili portati a nuovo*” o altra riserva<sup>39</sup>.

<sup>38</sup> L’IFRS 1 prevede infatti che “*per rispettare quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio, il primo bilancio che l’entità redige in conformità agli IFRS deve contenere almeno un anno di informazioni comparative elaborate in base agli IFRS*” (IFRS 1, 36).

<sup>39</sup> Per ulteriori approfondimenti si veda, Fondazione Luca Pacioli “*Prima adozione dei principi contabili internazionali (IFRS 1)*”, documento n. 9 del 23 aprile 2007.

## Aspetti specifici relativi allo IAS 23 “Oneri finanziari”

L'IFRS 1 non prevede delle disposizioni specifiche con riguardo alla rilevazione degli oneri finanziari in sede di passaggio agli IFRS.

Tuttavia, considerato che le regole contabili relative agli oneri finanziari previste dalla disciplina contabile nazionale (OIC 16, OIC 13) differiscono su taluni aspetti dai principi contabili internazionali (IAS 23), potrebbe essere necessario, alla data di passaggio, nello redazione dello stato patrimoniale di apertura redatto in conformità agli IFRS, rettificare il valore di un'attività comprensivo degli oneri finanziari capitalizzati e contestualmente modificare il patrimonio netto.

In altre parole, potrebbe essere necessario rettificare (o eliminare) l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati sul bene qualora tale ammontare non fosse coerente con le disposizioni dello IAS 23, ed in particolare con quelle relative al rispetto delle condizioni di capitalizzazione e al calcolo dell'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili.

Sul tema, la “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali”, elaborata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), prevede infatti che “*in sede di prima applicazione, l'impresa neo-utilizzatrice deve verificare i valori iniziali di iscrizione delle immobilizzazioni materiali<sup>40</sup> considerando il trattamento di:*

- eventuali oneri finanziari impliciti;
- oneri di ripristino e/o smantellamento;
- capitalizzazione di oneri finanziari;
- eventuali operazioni di permuta;
- manutenzioni e riparazioni;
- fondi per manutenzioni cicliche, i quali devono essere eliminati se non esiste un'obbligazione implicita alla data del bilancio che deriva da un evento passato;
- fondi di ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili, i quali devono essere eliminati, ove non sussistano un'obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio, quale risultato di un evento passato”.

A proposito di tale chiarimento, si ritiene utile precisare che, in sede di passaggio agli IFRS, se l'impresa neo-utilizzatrice decide di iscrivere le attività materiali<sup>41</sup>:

- a) secondo il “*modello del costo*”, ovvero al costo al netto di ammortamenti e perdite di valore, deve procedere alla “ricostruzione” del valore di costo del bene in conformità ai principi internazionali (IAS 16), verificando, tra l'altro, che l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati nel valore del bene secondo la disciplina nazionale precedentemente applicata, sia coerente rispetto a quanto previsto dallo IAS 23 (come chiarito dall'OIC).

<sup>40</sup> Si noti che sebbene la Guida dell'OIC faccia espresso richiamo alle sole immobilizzazioni materiali, è da ritenere che le indicazioni fornite siano valide anche con riguardo alle immobilizzazioni immateriali e alle rimanenze.

<sup>41</sup> A livello di principi contabili internazionali, le attività materiali sono disciplinate dallo IAS 16 “Immobili, impianti e macchinari”. Il principio stabilisce che, dopo la rilevazione iniziale al costo, le attività materiali possono essere iscritte in bilancio secondo il modello del costo o secondo il modello della rideterminazione del valore.

- a.1) Qualora la ricostruzione del costo si rilevi particolarmente onerosa<sup>42</sup> e di scarso beneficio per i lettori, la società neo-utilizzatrice può avvalersi dell'esenzione prevista dall'IFRS 1 secondo la quale è possibile sostituire il costo con il *fair value* (valore equo) alla data di passaggio o altro valore. In questo caso non è necessario procedere alla verifica dell'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati nel valore del bene;
- b) secondo il “*modello della rideterminazione*”, ovvero al *fair value* (valore equo) al netto di ammortamenti e perdite di valore, non deve procedere alla “ricostruzione” del valore di costo del bene in conformità ai principi internazionali (IAS 16), in quanto iscrive direttamente il *fair value* del bene. Anche in questo caso non è necessario procedere alla verifica dell'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati nel valore del bene.

#### Esempio n. 14 - Capitalizzazione degli oneri finanziari in sede di prima applicazione

Si ipotizzino le seguenti informazioni:

- la data di riferimento del primo bilancio IFRS è il 31 dicembre 2009;
- la data di passaggio agli IFRS è il 1° gennaio 2008 (redazione dello stato patrimoniale di apertura secondo gli IFRS);
- nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2007, redatto in conformità alla disciplina contabile nazionale, sono stati capitalizzati nel valore del di un macchinario, secondo le disposizioni dello OIC 16:
  - oneri finanziari sostenuti in relazione ad un finanziamento specificatamente assunto per l'acquisizione del bene;
  - oneri finanziari sostenuti in relazione ad un finanziamento generico.

Nella redazione dello stato patrimoniale di apertura in conformità agli IFRS alla data di passaggio, la società neo-utilizzatrice, partendo dal valore del bene precedentemente iscritto nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 redatto secondo la disciplina contabile nazionale, deve “ricostruire” il valore del macchinario sulla base delle regole contenute nello IAS 16. La ricostruzione del valore del macchinario in base a quanto previsto dallo IAS 16 comporta anche la verifica che l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati nel valore del bene secondo la disciplina nazionale, sia coerente rispetto a quanto previsto dallo IAS 23.

Coerentemente con quanto già effettuato in precedenza, la società neo-utilizzatrice decide di capitalizzare gli oneri finanziari nel valore del macchinario<sup>43</sup>, ipotizzando che:

- l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati prima del passaggio relativi al finanziamento specifico sia uguale a quello che si sarebbe calcolato applicando lo IAS 23;
- l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati prima del passaggio relativi al finanziamento generico sia minore a quello che si sarebbe calcolato applicando lo IAS 23 (tasso di capitalizzazione x valore medio del bene durante l'esercizio);

Pertanto, nella redazione dello stato patrimoniale di apertura secondo gli IFRS, il valore del macchinario deve essere aumentato per la differenza positiva tra gli oneri finanziari capitalizzati in base allo IAS 23 e quelli capitalizzati in base alla disciplina nazionale. La differenza trova contropartita nella voce “utili portati a nuovo” (o altra riserva) del patrimonio netto.

<sup>42</sup> Il valore di un'attività materiale è infatti la risultante di elementi diversi quali, ad esempio: componenti di costo d'acquisto o di produzione, oneri accessori, oneri finanziari, ammortamenti, perdite di valore, ecc. . .

<sup>43</sup> In applicazione del principio della comparabilità dei bilanci, previsto dal Framework IASB ai paragrafi 39-42, la società neo-utilizzatrice, coerentemente con il trattamento contabile adottato prima del passaggio agli IFRS, deve procedere anche in sede di passaggio (redazione stato patrimoniale di apertura) alla capitalizzazione degli oneri finanziari nel valore del bene. In base al principio sopra richiamato, “*la valutazione e l'esposizione degli effetti finanziari di operazioni e altri eventi tra loro simili devono essere iscritte in bilancio in modo coerente nel corso del tempo sia nell'ambito di una stessa impresa sia per imprese diverse*”.

Si precisa infine che, l'eventuale variazione di patrimonio netto che può trarre origine dalla ricostruzione del costo e più precisamente dalla verifica degli oneri finanziari capitalizzati in base alla disciplina contabile applicata prima del passaggio agli IFRS (ipotesi indicata sopra al punto a), è disciplinata dal comma 7 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 38/2005 secondo il quale *“il saldo delle differenze positive e negative di valore sulle attività e passività diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 6 è imputato, se positivo, ad una specifica riserva indisponibile del patrimonio netto. Negli esercizi successivi la riserva si libera per la parte che eccede le differenze positive sussistenti alla data di riferimento del bilancio”*.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al documento n. 9/2007 della Fondazione Luca Pacioli *“Prima adozione dei principi contabili internazionali (IFRS 1)”*, al capitolo 2 *“Casi pratici relativi alla prima adozione di taluni IFRS”* e al capitolo 3 *“Disciplina giuridica di distribuibilità e di disponibilità delle variazioni di patrimonio netto conseguenti alla prima adozione degli IFRS”*.



## Bibliografia

- AA.VV., *Principi contabili internazionali*, Memento Pratico, Ipsoa-Francis Lefebvre, 2004
- AA.VV., *Contabile 2006*, Memento Pratico, Ipsoa-Francis Lefebvre, 2005
- AA.VV., *Prontuario dei principi contabili internazionali*, Il Sole 24 Ore, 2005
- D.CAIRNS (a cura di), *Applying International Accounting Standards*, 3<sup>rd</sup> Edition, Tolley, 2002
- B. J. EPSTEIN – E.K. JERMAKOWICZ, *Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards*, Wiley, 2007
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD (IASB), *International Financial Reporting Standards (IFRSs)*, 2006
- B. MACKENZIE – A. SIMMONDS, *International Accounting Standards: a guide to preparing accounts*, 3<sup>rd</sup> Edition, Deloitte & Touche, 2001
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' (OIC), *Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, maggio 2005
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' (OIC), *Guida operativa sulla informativa di bilancio prevista per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali*, aprile 2007
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' (OIC), documento interpretativo n. 1 “*Classificazione nel conto economico dei costi e dei ricavi*”, luglio 2005, del principio contabile nazionale OIC 12, *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi*, maggio 2005
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' (OIC), principio contabile nazionale OIC 13, *Le rimanenze di magazzino*, luglio 2005
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' (OIC), principio contabile nazionale OIC 16, *Le immobilizzazioni materiali*, luglio 2005
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' (OIC), principio contabile nazionale OIC 19, *I fondi per rischi ed oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti*, maggio 2005
- F. ROSCINI VITALI, *Guida ai nuovi principi contabili nazionali*, Il Sole 24 Ore, 2005
- F. ROSCINI VITALI – M. POZZOLI, *Guida operativa ai principi contabili internazionali*, Il Sole 24 Ore, 2005

## **Pubblicazioni della Fondazione Luca Pacioli in tema di principi contabili internazionali**

Oneri finanziari (IAS 23)

*Documento n. 16 del 2 luglio 2007*

Prima adozione dei principi contabili internazionali (IFRS 1)

*Documento n. 9 del 23 aprile 2007*

Immobilizzazioni materiali (IAS 16)

*Documento n. 17 del 20 settembre 2006*

Rendiconto finanziario (IAS 7)

*Documento n. 14 del 7 luglio 2006*

L'applicazione dei principi contabili internazionali in Italia

*Documento n. 23 del 25 luglio 2005*

La composizione di un bilancio IAS: stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle variazioni del patrimonio netto (IAS 1)

*Documento n. 19 del 6 novembre 2003*

Finalità, destinatari, principi di redazione ed elementi di struttura di un bilancio IAS (Framework IASB)

*Documento n. 11 del 27 maggio 2003*

L'impatto degli IAS sui profili evolutivi della disciplina nazionale e comunitaria

*Documento n. 22 del 26 settembre 2002*

L'armonizzazione contabile nell'Unione Europea

*Documento n. 13 del 22 maggio 2002*

